30 LUGLIO - 30 AGOSTO 1957

ANNO III - N. 14-16

IL MONTANARO d'Italia

QUINDICINALE DELL'UNIONE NAZIONALE COMUNI ED ENTI MONTANI

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: Roma, Via R. Cadorna n. 22 - tel. 478.940 - INSERZIONI Concessionaria esclusiva per la Pubblicità; S.P.I.G.A. - Via Santa Maria della Valle, 4 - Milano - tel. 861.512 - Tariffa: L. 50 a mm. alt. col.
Scritti, fotografie, disegni, anche se non pubblicati, non si restituiscono - Spedizione in abbonamento postale, Gr. II - Un numero L. 25, arretrato L. 40 - ABBONAMENTO ANNUO L. 600

IL CONVEGNO DEI CONSIGLI DI VALLE A BORGOSESIA

«IL GERME DI UNA PROFONDA RIFORMA AMMINISTRATIVA»

I discorsi del Ministro Colombo e dell'On. Pastore - Le relazioni degli On.li Giraudo e Lucifredi - Una comunicazione dell'Ing. Camaiti e gli altri qualificati interventi

In una giornata fervida di idee e di dibattiti si è svolto a Borgosesia il I Convegno dei Consigli di Valle e delle Comunità Montane.

La vasta eco che esso ha avuto nell'opinione pubblica italiana, sopratutto attraverso la stampa, dimostra lo interesse per questi nuovi organismi che la montagna ha saputo darsi e che, per altro, i relatori in apertura e il Ministro Colombo a conclusione, hanno interpretato con tanta autorevole chiarezza.

Mentre l'UNCEM si ripropone di riservare al Convegno una pubblicazione apposita, riportiamo in questo numero del nostro quindicinale quanto di essenziale è stato esposto in Borgosesia.

La giornata apertasi con il saluto del Sindaco di Borgosesia durante il signorile ricevimento offerto nel Municipio, ha avuto come secondo atto il saluto dell'On. Pastore che, nella sua qualità di Presidente del Consiglio della Valle Sesia, ha parlato nel teatro Sociale portando il saluto della Valle ai rappresentanti dei ventisette Consigli e Comunità presenti al Convegno.

E' seguito il saluto del Presidente dell'UNCEM, On. Giraudo, il quale ha proposto alla Presidenza l'On. Pastore e alla Vice Presidenza il Sen. Giovanni Sartori e l'Ing. Alberto Camaiti. Le proposte sono state accolte con acclamazione dall'Assemblea, dopo di che si sono susseguite immediatamente le relazioni degli On.li Giraudo e Lucifredi.

Nella mattinata e poi nel pomeriggio si sono avuti quindi gli interventi sulle due relazioni dell'On. Alpino, dell'Ing. Pariani, dell'On. Bettiol, dell'Ing. Piazzoni, del Dr. Benedetti, dell'Avv. Belfiore, dell'Avv. Moscatelli, del Dr. Zanelli, del Dr. Ghio, del Geom. Bignani e del rag. Barberis.

Hanno concluso il Convegno i discorsi dell'On. Pastore e del Ministro Colombo. A tarda sera gli intervenuti, insieme al Ministro Colombo, si sono uniti alla popolazione di Borgosesia e hanno accolto solennemente sulla piazza principale di Borgosesia la fiaccola portata da Vallombrosa da una staffetta del Corpo Forestale e diretta ad Alagna dove il giorno successivo si è svolta la VI Festa Nazionale della Montagna.

In 2· 3· e 4· pagina

le relazioni degli On.li Giraudo e Lucifredi, il saluto dell'On. Pastore e la comunicazione dell'Ing. Camaiti al Convegno Nazionale dei Consigli di Valle a Borgosesia.



Parla il Ministro dell'Agricoltura, On. Colombo.

Il discorso del Ministro Colombo

Desidero anzitutto dirvi la mia soddisfazione per avere assistito oggi a questo Convegno che ha dibattuto con tanta competenza e con tanta passione non solo il problema specifico dei Consigli di Valle, come organismi di rinnovamento nelle zone montane, ma anche i temi della politica montana nel suo complesso.

Ringrazio anzitutto l'on. Pastore e l'Unione Nazionale dei Comuni e degli Enti Montani, che organizzandosi la Festa della Montagna in Valsesia, hanno voluto collaborare alla realizzazione di questo Convegno.

Sono parimente grato ai due Relatori per le loro lucidissime relazioni, tanto quella a carattere, diciamo così, più politico e finalistico dell'on. Giraudo, che ha delineato i compiti e le funzioni dei Consigli di Valle, quanto quella altrettanto chiara e profonda, dell'on. Lucifredi, che ha illustrato la figura giuridica di queste istituzioni. Nella seconda parte della sua relazione, egli ha stabilito alcune premesse ed alcuni dati di differenziazione tra i Consigli di Valle e i Consorzi dei Comuni Montani, che sono forieri di ulteriori sviluppi per delineare ancora meglio e con maggiore aderenza alla realtà, la figura dei Consigli di Valle.

L'On. Pastore ha ricordato come la politica montana che noi andiamo conducendo, trova le sue origini e il suo fondamento nel rispetto che lo Stato democratico deve avere dei valori che si custodiscono nelle montagne, valori di natura morale, e di natura sociale; in alcuni casi, potremmo dire, se non sembrasse un bisticcio, valori di povertà. Appunto come tale, lo Stato democratico deve farsene carico, deve rendersene conto, deve soddisfare queste esigenze.

Parlando qui a Borgosesia, al centro della Valle, non posso dimenticare come nell'ultimo periodo della guerra, in queste zone montane, con la epopea della Resistenza alla dittatura si siano create le premesse per il rinnovamento della vita sociale e si sia creata la base e il fondamento dello Stato democratico.

Da quella epopea presero lo spunto non solo la Costituzione repubblicana, ma tutto il movimento di rinnovamento del nostro paese, di cui sono pratica applicazione ed elementi costitutivi le leggi di riforma agraria, approvate e da approvarsi; la politica per le zone depresse, quelle del Mezzogiorno d'Italia, e quelle del Centro Nord; la politica montana.

Considero che in questa larga opera di rinnovamento che è costituta dalla politica montana, i Consigli di Valle abbiano veramente una funzione essenziale. Se esaminiamo la legislazione che riguarda questa politica troveremo tanti elementi innovatori, ma nessuno veramente segna un importante punto di partenza per la realizzazione di una politica organica a favore della montagna, come lo segna il Consiglio di Valle. E sono benemeriti coloro i quali, proprio in sede di decentramento amministrativo, vollero prevedere la istituzione dei Consigli e delle Comunità montane.

Prima ancora di essere Ministro della Agricoltura. ho seguito con passione il problema dello sviluppo urbanistico delle nostre comunità. Ebbene, nella legge dell'urbanistica vi sono due problemi, non risolti, di cui vedo però la soluzione resa possibile dall'istituzione del Consiglio di Valle. Anzitutto vi è un problema di concezione del cosiddetto *piano regolatore o piano territoriale*, in prevalenza ora concepito come un piano di coordinamento di opere pubbliche, però distaccato o non sempre perfettamente intonato allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni a cui il piano territoriale si riferisce.

Vi è poi un problema di strumentazione, diciamo così: questi piani territoriali chi li studia? Chi li realizza? La Provincia è lontana; non aderisce sempre alle caratteristiche di omogeneità che determinate zone della provincia stessa presentano.

I Consigli di Valle, concepiti come organizzazione di zone omogenee, zone che hanno comuni problemi economici e comuni valori morali e sociali, che legano la popolazione, — non per nulla si dice: Consiglio di Valle

(*continua in 8ª pag.*)

RIUNITO A ROMA
IL CONSIGLIO NAZIONALE

Un importante Ordine del Giorno

Il Consiglio Nazionale si è riunito in Roma, nei locali della Cida, il giorno 30 luglio, sotto la Presidenza dell'On. Giraudo. Alla riunione, oltre al Vice Presidente Organizzativo On. Pintus, erano presenti l'On. Pacati Presidente della Commissione Tecnico-Legislativa, i rappresentanti del Segretariato Nazionale della Montagna, del Movimento Gente della Montagna, del Cipda. Il Presidente ha informato il Consiglio sull'attività del Consiglio di Presidenza e della Giunta Esecutiva ed ha illustrato i problemi di maggior rilievo trattati nel primo semestre del corrente anno. Successivamente il Segretario Generale, dr. Luigi Pezza, dopo aver esposto i dati relativi all'attività degli uffici e della Segreteria, ha svolto un'ampia relazione sulle vicende della Legge 959 sui sovracanoni idroelettrici e particolarmente sulla recente sentenza della Corte Costituzionale che la riconosce costituzionalmente legittima.

Il dr. Pezza ha successivamente illustrato l'attività della Commissione Tecnico-Legislativa che, articolata in quattro Sottocommissioni, si è dimostrata utilissimo organismo di studio e di consulenza per gli Organi Direttivi dell'Unione. Infine su proposta dell'On. Giraudo il Consiglio ha dato mandato alla Presidenza per la convocazione in Roma di un Convegno Nazionale sul tema: «La montagna nei riflessi del Piano Vanoni e del Mercato Comune Europeo», da tenersi nel tardo autunno.

Pubblichiamo quindi, qui di seguito, l'O.D.G. approvato dal Consiglio dopo il dibattito svoltosi sulle conclusioni del 1° Convegno Nazionale dei Consigli di Valle e delle Comunità Montane, tenutosi a Borgosesia il 20 Luglio u.s..

Il Consiglio Nazionale dell'UNCEM, riunito in Roma il 30 luglio 1957, dopo aver preso in esame i vari ordini del giorno presentati in occasione del 1° Convegno dei Consigli di Valle e delle Comunità Montane, tenutosi in Borgosesia il 20 luglio 1957, ha fatto proprie le istanze in essi formulate ed in particolare:

ha espresso il voto:

1°) che il Governo agevoli la costituzione dei Consigli di Valle ed il loro funzionamento studiando e attuando le più opportune intese per una più stretta collaboazione fra i promotori e i dirigenti dei Consigli di Valle stessi e le Autorità amministrative locali;

2°) che i adegui la legislazione nel senso di unificare i criteri di montaneità in modo che i diversi provvedimenti si riferiscano con sicurezza e a tutti gli effetti ad uno stesso territorio;

3°) che vengano ulteriormente aumentati i fondi sulla legge 25 luglio 1952, n. 991, e venga accellerata con la massima energia la procedura tendente ad assicurare il sollecito e completo versamento dei sovracanoni dovuti in base alla legge 27 dicembre 1953, n. 959;

4°) che siano rese efficienti le garanzie statali per la concessione dei mutui previsti dalla legge 991;

5°) che, accogliendo come termine di inizio l'emendamento Lucifredi alla legge per il rinnovo delle providenze per le aree depresse del centro-nord, emendamento che reca l'esenzione decennale dei tributi diretti per le piccole industrie di nuovo impianto nei territori montani, altre provvidenze integrative vengano adottate allo scopo di favorire e stimolare l'industrializzazione delle zone montane.

6°) che, al fine di facilitare la ricomposizione di unità aziendali agricole efficienti, vengano ridotte le aliquote di imposta e siano moderati i criteri di valutazione per i trasferimenti di beni immobili in montagna;

7°) che l'aliquota I.G.E. sul legname resinoso da opera, oggi condensata nella misura dell'11%, venga opportunamente ridotta;

8°) che, nella destinazione dei finanziamenti alla legge 991, si tenga particolarmente conto, in questo esercizio, delle necessità delle Valli che hanno subito gravissimi danni alle opere pubbliche ed ai beni privati in seguito alle recenti alluvioni, ed altre avversità.

MONTAGNA E MERCATO COMUNE

A conclusione della discussione alla Camera sui Trattati Europei l'On. Giraudo ha presentato il seguente ordine del giorno, che è stato accolto dal Ministro Pella:

La Camera,

considerato che oltre un terzo del territorio nazionale ha carattere montano e che vastissime zone di esso presentano le caratteristiche di una forte depressione economica,

invita il Governo:

a voler richiamare l'attenzione del futuro Consiglio della Comunità economica europea sulla particolare situazione delle zone montane dell'Italia e di altre vaste zone collinari a carattere di non minore depressione;

ad assicurare, a norma dell'articolo 130 del Trattato, ampia possibilità di accesso ai crediti della Banca europea per gli investimenti onde integrare opportunamente le provvidenze che a favore della montagna e delle zone depresse sono già in vigore nel nostro paese;

a promuovere presso il Consiglio della Comunità opportuni provvedimenti intesi a realizzare quanto raccomandato in data 3 maggio 1957 dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, in merito alla situazione forestale del continente, particolarmente nei confronti dell'esigenza di unificare la legislazione in materia e di sviluppare una comune politica in grado di influire beneficamente sul mercato del legname nell'interno della Comunità

Giraudo, Dazzi, Bolla, Pintus, Geremia, Sodano, Bima, Bartole, Pacati.

LA RELAZIONE DELL'ON. GIRAUDO

CITTA' E CONTADO: distinzione e non sopraffazione

Questo primo convegno dei Consigli di Valle e delle Comunità Montane, per il luogo e la circostanza in cui avviene, suggerisce una considerazione che ritengo sia una confortante premessa a quanto voi e io andremo a dire quest'oggi. Siamo ospiti, qui a Borgosesia, del Consiglio di Valle sorto per primo in ordine di tempo allo indomani immediato della Liberazione. Inoltre questo incontro di oggi, tra i rappresentanti delle quaranta comunità montane già costituite, o in fase di costituzione, ha luogo in occasione della VI Festa Nazionale della montagna che solennizzeremo domani ai piedi del Monte Rosa. Questi due fatti esprimono nella loro convergenza il contatto felicemente raggiunto fra l'opera dei governi democratici succedutisi in questo ultimo dopoguerra e l'azione delle popolazioni interessate, onde assicurare insieme verso la montagna italiana, una nuova politica: democratica nel metodo, quanto efficace nei risultati. I presenti sanno che la lunga e viva attesa delle popolazioni montanare è stata colta e fissata in quel comma dell'articolo 44 della Costituzione nel quale è detto: «la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane». Dobbiamo essere veramente grati al Sen. Gortani, presidente della antica quanto illustre Comunità Carnica, e agli altri parlamentari che, in sede di Costituente, hanno posto e sanzionato questo specifico e solenne impegno della Repubblica Italiana verso la montagna. A meno di cinque anni dalla promulgazione della Costituzione la norma in essa contenuta ha avuto la sua prima applicazione con la legge del 25 luglio 1952 numero 991, preceduta di qualche giorno dal provvido articolo 3 della legge 2 luglio 1952 numero 703 e seguita a poco più di un anno dalla legge 27 dicembre 1953 n. 959.

Superfluo indicare qui il contenuto e le finalità di queste leggi a tutti voi ben note nei pregi ed anche nei difetti, difetti ai quali si cerca di ovviare con i perfezionamenti graduali che l'esperienza va suggerendo.

Ma all'azione proveniente dall'alto ha corrisposto in questi anni un'azione ascendente da parte delle popolazioni, l'una e l'altra senza atti di clamorosa evidenza, ma con quella connessione logica che spontaneamente deriva dal rapporto fra fiducia e responsabilità, propria del metodo veramente democratico. Si tratta in questo caso di una fiducia attiva, dinamica, rivolta a stimolare le responsabilità di chi deve per primo provvedere, le responsabilità cioè dello Stato. Ma si tratta anche di una fiducia non meno attiva e dinamica delle popolazioni montanare, e per esse dei Comuni, verso se stesse, nell'intento di fare di sè il soggetto capace di ricevere e di condizionare l'azione dello Stato, di assicurare ad essa la necessaria integrazione. Direi che il sorgere tempestivo del Consiglio della Val Sesia e dei Consigli delle mie valli cuneesi, pur nell'incertezza dei primi passi, pur nella genericità degli intenti e delle possibilità di azione, abbiano voluto esprimere, prima ancora della data della legge per i territori montani, questo bisogno delle genti di montagna di poter liberamente promuovere e regolare ciascuna nell'ambito della propria valle, la propria restaurazione. Il richiamo alle origini, alle tradizioni gloriose del passato di cui abbiamo nelle secolari comunità del Cadore e della Carnia testimonianze tuttora vive e operanti, ha agito quasi istintivamente non appena il nuovo clima di libertà ha permesso alla gente di montagna di assecondare la propria naturale vocazione verso forme di democrazia che essa conobbe, sviluppò e difese anche nei tempi più oscuri delle tirannie feudali.

La norma costituzionale

Questa restaurazione, cui faceva riferimento anche il Sen. Gortani nel suo breve ma efficace discorso alla Costituente, se ha carattere e fini essenzialmente economici, per i pubblici strumenti di cui necessariamente si serve, assume valore di restaurazione innovatrice anche nella struttura amministrativa delle vallate. E' questo il presupposto che spiega la ragion d'essere dei Consigli di Valle, non solo come esperienze di fatto, ma come organismi oggi previsti dalla legge in virtù di quegli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 987 i quali hanno ufficialmente inserito le zone montane ed i Consigli o Comunità di Valle nell'ordinamento giuridico e amministrativo dello Stato italiano.

A questo proposito giova osservare come il citato comma dell'articolo 44 della Costituzione, nello stabilire che «la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane» afferma implicitamente la necessità di delimitare le singole zone e, nell'adottare i provvedimenti, la opportunità di riferirsi alle zone nella loro rispettiva unità geografica ed economica. E' avvenuto invece che sono stati definiti e classificati per legge soltanto i territori montani, cioè i comuni censuari rispondenti alle condizioni di altimetria e di reddito fondiario previste rispettivamente dall'art. 1 della legge 991 e dall'art. 3 della legge 703, mentre per quanto si riferisce alla legge 959, quella per i sovracanoni idroelettrici, le delimitazioni relative, per la difficoltà di stabilire esattamente la natura e i perimetri del bacino imbrifero montano, non sempre hanno ubbidito ai criteri sociali cui si ispira la legge.

Il termine di zona montana è rimasto così praticamente ignorato dalla legislazione nata dall'articolo 44 della Costituzione o ha mantenuto puramente quel significato generico di riferimento indefinito, proprio del linguaggio comune; alla maniera di quanto è avvenuto per la legge del 10 agosto 1950, numero 647, riferendosi alla quale si è soliti parlare di «zone depresse» quando la legge parla equivocamente di «località economicamente depresse». Il termine «zone depresse» è usato in verità al quinto comma dell'articolo 1 di questa legge, quando si dice: «la dichiarazione e la delimitazione di zona depressa è fatta dal Comitato dei Ministri di concerto col Ministro per il Tesoro». Ma a farlo apposta è proprio questa la disposizione cui non si è dato esecuzione, per la difficoltà evidente di definire la zona depressa e forse per lasciare al Comitato dei Ministri una maggiore libertà di scelta nella distribuzione delle opere. Ma quanto è avvenuto per il termine di «zona depressa» non può giustificarsi per quello di «zona montana», poichè non soltanto la Costituzione parla espressamente di «zona montana» mentre non parla di «zona depressa», ma ancora perchè con la classificazione dei singoli territori montani, anche la delimitazione della zona montana diventa una cosa possibile e relativamente facile. La zona montana può infatti definirsi l'insieme dei territori montani contigui, costituenti dal punto di vista geografico e idrogeologico una unità omogenea, delimitata a valle dalla linea che separa i territori montani da quelli non montani. Tipo classico di zona montana è la valle.

Ad ovviare, dunque, a questa lamentata carenza nell'interpretazione e nell'applicazione della norma costituzionale, ha provveduto il Decreto Presidenziale n. 987 e il Ministro delle Finanze ha già disposto come sapete perchè, entro il 31 dicembre di quest'anno, la delimitazione delle zone montane sia cosa fatta. Non mi soffermo ad illustrare le condizioni e i criteri indicati dal Ministro per tale delimitazione. Ne abbiamo trattato su «Il Montanaro d'Italia», ne parleremo forse ancora qui durante la discussione.

Ma l'art. 12 del Decreto non è fine a se stesso.

Città monocentriche e città policentriche

Esso è la premessa e la condizione per l'attuazione dell'art. 13 secondo il quale, come ognuno sa, i Comuni compresi in tutto o in parte nel perimetro di una zona montana hanno possibilità di costituirsi in Consorzio a carattere permanente denominato Consiglio di Valle o Comunità Montana. Ecco l'organismo che, in armonia alla norma costituzionale e a conclusione delle iniziative spontanee delle nostre valli, viene ad assumere in virtù di legge nelle proprie mani il governo della zona montana per fare, di dieci, venti, trenta villaggi, una sola città. Dico una città per non riferirmi a ciò che normalmente



Parla il Presidente dell'Uncem, On. Giraudo.

si ritiene per città, un agglomerato urbanistico dove, direbbe il Manzoni, le case aggiunte alle case, le strade che sboccano nelle strade, pare che vi levino il respiro; dico città nel senso latino e cristiano della «civitas», cioè della comunità dei cittadini, e qui dei villaggi; comunità esprimente, al di là dei termini ormai insufficienti del piccolo comune amministrativo, la comunione dei pubblici interessi nella loro logica estensione e nella effettiva possibilità di tradursi in opere e servizi necessari ad una vita civile degna di questo nome. Le città, come lo Stato, sono entità di vita collettiva che esprimono, su basi d'estensione diversa, la vita di una popolazione organizzata su di un determinato territorio. Popolazione, territorio e organizzazione sono pertanto i tre elementi costitutivi di queste realtà, anche se per dignità e valore essi incidono in misura diversa sia in senso assoluto come in senso relativo. In senso assoluto è infatti la popolazione il soggetto principe d'ogni comunità territoriale; ma in senso relativo, se nelle città propriamente dette o città monocentriche è il fattore demografico che preme in misura a volte esasperata, nelle città policentriche o città-zona è invece l'elemento territorio che, per vastità e dislivello, può a volte scoraggiare la pur logica e necessaria arditezza delle opere.

Sapienza di legislazione e di governo deve dunque volere che la realizzazione delle cosidette infrastrutture si adegui opportunamente sia alle città monocentriche, dove l'aspetto demografico ha carattere vorrei dire intensivo, sia alle città-zona dove l'aspetto demografico ha carattere estensivo. Distinguere le caratteristiche delle due città e i metodi relativi per servire le pubbliche esigenze significa pur tuttavia riconoscerle entrambe e non, come è avvenuto fin qui, sacrificare magari al superfluo dell'una le estreme necessità dell'altra. Lo so, a giustificazione delle leggi e dell'opera dei governi, specie in tema di distribuzione della spesa, sta l'argomento che di fronte alle città propriamente dette, non si è opposto fino ad ora che una miriade di piccoli comuni, polverizzati quanto è polverizzata la terra in montagna, senza voce per farsi intendere, senza capacità tecnica per poter operare in misura soddisfacente. Di qui la ragion d'essere, per quanto riguarda la montagna, della delimitazione delle zone e della costituzione dei Consigli di Valle.

Una riforma che discende dai monti

Chi vi parla ritiene di non essere un sognatore, ma un attento registratore di dati e di fatti. E molti dati e moltissimi fatti stanno oggi ad indicare come la distinzione tra città e contado non abbia più l'antico senso tradizionale e che, se comunque un senso questa distinzione ancora esprime, esso non può assolutamente essere quello della sopraffazione della città nei confronti del contado. La montagna per essere stata il contado per eccellenza, ha posto in questi anni il problema ed in questo senso abbiamo un giorno affermato, senza presunzione, che la tanto dibattuta riforma amministrativa dello Stato sarebbe discesa dai monti. Questa riforma è oggi già avviata dal momento che la valle chiede di diventare città e la legge formalmente glielo consente. La nostra nuova battaglia mira ad aggiungere al consenso formale dello Stato per la città-zona, quello sostanziale, capace di assicurare ad essa la piena esistenza e funzionalità. Diventare città vuol dire infatti costruire la città nella sua organizzazione, nelle sue opere, nei suoi servizi; e tutto ciò significa, in aggiunta alla buona volontà dei montanari, mezzi finanziari se non in abbondanza almeno a sufficienza.

Non si tratta per questo di dover esigere altre leggi speciali per la montagna, quanto di determinare una profonda riforma della legislazione ordinaria, in modo da ottenere, per via ordinaria, una giustizia distributiva non più fondata, come di fatto è stata e lo è tuttora, sulla anacronistica distinzione che abbiamo or ora denunciato. Non è stato forse il deprecato fenomeno dell'urbanesimo, almeno in parte, la conseguenza non ultima del persistere di questa distinzione della mentalità della gente, della burocrazia, dei parlamenti e dei governi? Osservava recentemente Achille Ardigò: «Se è vero che i capitali chiamano i capitali e che più aumentano i capitali fissi sociali, più aumentano la convenienza e la propensione ad investire da parte dei privati, è però da verificarsi se tale legge economica non abbia un limite massimo di validità, oltre una densità materiale di popolazione e se, a un dato punto, l'aumento globale del reddito sia inferiore a quello degli investimenti richiesti e contrario ad una possibilità di sviluppo sociale organico della comunità urbana». E lo stesso Ardigò aggiungeva «che con l'estendersi e l'addensarsi degli insediamenti urbani oltre un certo limite, i costi unitari dei servizi comunali aumentino anzichè diminuire, sembra si stia verificando a Torino dove tra l'altro, il costo di primo impianto, per ciascuna persona che si aggrega alla città, è — pari a L. 1 milione e 45.500 per i soli investimenti richiesti da nuove costruzioni, dall'esecuzione di strade e di servizi pubblici, dall'acquisto di terreni — senza contare quindi gli impianti aziendali privati e pubblici, fonti dirette di lavoro».

Piano Vanoni e montagna

Queste cose dovrebbero essere conosciute e meditate da quanti sono facili a lamentare l'alto costo dei pur modesti pubblici investimenti in montagna; dovrebbero essere conosciute e meditate anche da coloro che sono così restii a praticare quegli investimenti privati che, in alcune zone montane già oggi in molte altre domani, potranno risultare economicamente giustificati e positivi. Quale efficacia possa avere, a questo fine, una saggia applicazione del piano Vanoni anche alla montagna, è cosa da studiare attentamente. Ne riparleremo, mi auguro, nell'apposito Convegno dell'autunno prossimo. Mi limito qui ad osservare che se il piano Vanoni prevede, come ognuno sa, il trasferimento di forze agricole in altri settori produttivi, tende nel contempo ad evitare che esse debbano necessariamente inurbarsi. Del milione e più degli eccedenti in agricoltura circa seicentomila dovrebbero cambiare occupazione nell'ambito degli stessi centri rurali. Perchè ciò possa avvenire, si è detto autorevolmente, occorre «mettere in moto i meccanismi di sviluppo di trasformazione produttiva e sociale nei centri rurali non ancora pregiudicati dallo spopolamento o dalla degradazione della miseria». Ma poichè spopolamento e miseria, osserviamo noi, sono il triste retaggio di tanta parte della nostra montagna, dobbiamo allora concludere non essere queste prospettive di trasformazione produttiva, previste per i centri rurali del piano, pensabili e possibili per i centri rurali delle nostre valli? Per quanto sentimentalmente io sia portato a respingere questa pessimistica conclusione, io devo però realisticamente ammettere che essa risulta comprensibile oggi e potrà essere ancora più vera domani, con l'attuazione del mercato comune europeo, se prima o insieme ad ogni tentativo ordinato di trasformazione economica, non si cercherà di assicurare alle nostre valli, con le opere pubbliche necessarie e con i pubblici servizi indispensabili, le normali condizioni di abitabilità.

Ho avuto modo già in altre occasioni di soffermarmi su questo concetto dell'abitabilità in montagna, intesa come superamento in concreto della nefasta combinazione del disagio con la miseria. Devo qui aggiungere che se l'uno o l'altro di questi mali, là dove è possibile, vanno superati insieme, poichè la attenuazione dell'uno determina normalmente e automaticamente anche l'attenuazione dell'altro, è chiaro come sia, logicamente almeno, da riconoscere la priorità che hanno le opere e i pubblici servizi nel rendere l'ambiente accettabile e quindi compatibile poi con un'azione di graduale trasformazione economica. C'è anzi da aggiungere a questo proposito che, per quanto si riferisce ad esempio allo sviluppo dell'attività turistica, una politica di opere pubbliche in montagna ha già di per se stessa il carattere diretto di trasformazione economica.

Nel parlare di zona montana occorre tener presente che l'elemento territorio assume valore nella misura in cui esso è vitalizzabile, sia per quanto esso può produrre in virtù della fecondità dei pascoli e della densità dei boschi, sia per quanto esso può essere percorso, posseduto, e vorrei dire goduto da una più comoda e disinvolta presenza dell'uomo. Questo carattere di abitabilità che potremmo chiamare turistica, ma non turistica soltanto, dà vita gradualmente a una capacità recettiva la quale suscita a sua volta necessariamente varie attività complementari sia al turismo propriamente detto, sia alla stessa attività agro-silvo-pastorale. In questo senso il turismo montano si manifesta quale efficace propulsore del rinnovamento dell'economia montana e contribuisce a liberarla dalle posizioni chiuse e sterili del passato.

Il piano regolatore di Vallata

L'importanza, dunque, fondamentale di questa vitalizzazione delle zone montane attraverso la realizzazione delle opere e dei servizi a ciò necessari è fuori discussione, come chiara risulta la funzione del Consiglio di Valle chiamato a questo fine a studiare, redigere, attuare il piano regolatore corrispondente, nonchè promuovere e coordinare le iniziative che interessano l'economia di tutta la valle.

Il piano regolatore, in altre parole, vuole essere lo strumento di attuazione rivolto a suscitare tutte le possibili fonti di reddito ora allo stato potenziale, prevedendo a questo fine le opere di carattere pubblico, quelle di trasformazione fondiaria, quelle di carattere complementare all'attività agro-silvo-pastorale, che insieme possono costituire la base economica su cui si stabilizza e si assesta una determinata popolazione.

Valutare il carattere fisiologico o patologico dello spopolamento montano, non è possibile che in senso relativo cioè riferendosi alla situazione attuale di scarso sfruttamento delle risorse della montagna. Un riferimento in senso assoluto, o comunque più vero, lo si potrà avere invece quando l'attuazione del piano regolatore di zona abbia posto in valore tutte le possibilità di reddito e di lavoro. Allo stato attuale delle cose, quindi, il termine patologico, andrebbe se mai riferito non allo spopolamento, che è una conseguenza, ma alla ancora insufficiente politica montana, che ne è la causa.

A questo punto qualcuno potrebbe domandarci: ma tutto ciò a che prezzo? A un costo medio, possiamo rispondere, non certo superiore di quello risultante per le opere pubbliche e per i servizi nella città, ove si tenga conto che si tratta non soltanto di provvedere alle persone, di assicurare cioè con la stabilità permanente dei montanari la residenza stagionale di numerose famiglie cittadine affluenti ai monti in cerca di salute e riposo, ma si tratta qui di permettere una valorizzazione delle cose come degli spazi attraverso quel loro razionale sfruttamento, che l'adeguata attrezzatura di opere e servizi potrà appunto rendere possibile ed economicamente conveniente.

Dico possibile ed economicamente conveniente, perchè l'ottimismo di uomini innamorati della montagna non deve portarci a compiere, in questa nostra appassionata difesa, errori di prospettive confondendo ciò che l'economia montana può essere, con quello che non può essere, e trascurando intanto quello che essa pietosamente è. E ciò che essa è lo sappiamo purtroppo assai bene: un'economia agricola fallimentare appunto perchè essenzialmente agricola, e non zootecnica, e non turistica, i cui prodotti inoltre sono spesso per costo e qualità, assolutamente ai margini di ogni mercato. Parlando il 3 marzo di quest'anno all'Accademia dei Georgofili di Firenze, Luigi Einaudi ebbe a dire a questo proposito: «Ogni qualvolta, contemplando dall'alto un fondovalle o un costone montano ben esposto al sole, ho visto quei minutissimi brandelli di terra coltivati a segala, ad avena, o ad orzo colorarsi di giallo dorato in fin d'agosto, ho provato uno stringimento al cuore pensando alla fatica durata dal montanaro per così miserabile frutto; e sempre mi rallegrai quando, in prosieguo di tempo, qua e là vidi nascere e moltiplicarsi le chiazze di terreno abbandonato, segno che i proprie-

(*Continua in 3ª pag.*)

LA RELAZIONE DELL'ON. LUCIFREDI

IL CONSIGLIO DELLA VALLE NELL'ORDINAMENTO DELLO STATO

Pubblichiamo le parti essenziali della dotta relazione che l'On. Roberto Lucifredi ha tenuto a Borgosesia.

L'amico On. Giraudo, nella sua chiara, cospicua, lungimirante relazione, in cui tutti abbiamo sentito vibrare la sua passione per questi «Consigli di Valle», che a buon diritto considera un po' come sue creature, ha messo l'accento sul profondo significato politico, sociale, economico — e persino morale e spirituale — che assumono, nella nostra vita nazionale, i Consigli di Valle. A me egli ha voluto lasciare il cómpito di mettervi in evidenza il loro significato giuridico, la posizione che loro compete nel quadro della organizzazione amministrativa del nostro Stato.

Il Consiglio di Valle strumento di decentramento

Quando egli mi ha cortesemente rivolto l'invito di addossarmi l'incarico di questa relazione, è balzato vivo nella mia mente il ricordo di una serie di viaggi fatti insieme con l'On. Giraudo, nel 1953 e nel 1954, nella settimanale spola tra la Capitale e le nostre terre di Liguria e di Piemonte, cui tornavamo al sabato con gioia per ritemprarci, respirando l'aria dei nostri monti, dopo una settimana di non sempre gradevole lavoro parlamentare. Egli mi esponeva allora con ardore, direi quasi con entusiasmo, le idee che stavano alla base di quella concezione di comunità montana, di cui andava facendo interessanti sperimentazioni di fatto nelle sue vallate cuneesi, e chiedeva a me, in nome di quella certa esperienza tecnico-legislativa che aveva la bontà di riconoscermi, un suggerimento e un aiuto perchè si potesse trovare lo strumento idoneo a far sì che la sua creatura potesse entrare in pien diritto, con le carte in regola, a far parte dell'ordinamento amministrativo italiano. Ne discutemmo a lungo, analizzando le varie possibilità, e di ciascuna identificando vantaggi ed inconvenienti. Convenimmo infine nel riconoscere che un tale strumento idoneo ben si sarebbe potuto trovare in quella delega legislativa che proprio allora il Parlamento aveva dato al Governo, con le leggi 11 marzo 1953, n. 150, e 18 giugno 1954, n. 343, per l'attuazione del decentramento amministrativo, nel quadro di quella riforma dell'amministrazione cui allora, come Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, attendevo. Trovammo larga comprensione ed intelligente appoggio nel Ministro dell'Agricoltura di allora, On. Medici, che aderì con convinzione alle proposte che gli sottoponemmo; superammo una serie di difficoltà e di ostacoli che incontrammo sul nostro cammino nell'iter lungo e complesso del decreto legislativo delegato; giungemmo infine alla sospiratissima mèta: gli artt. 12 e 13 del D.P. 10 giugno 1955, n. 987, per il decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, diedero ai Consigli di Valle piena cittadinanza nel nostro sistema di ordinamento amministrativo.

In una mia relazione ad un convegno di studi per le aree depresse tenutosi alcuni anni fa a Milano avevo avuto occasione di mettere in luce come i benefici dell'attuazione del decentramento amministrativo siano assai più intensi e più facilmente percepibili nelle zone ad economia arretrata, delle quali le zone montane rappresentano, in Italia, lo esempio più cospicuo. L'istituzione dei Consigli di Valle come strumento di decentramento — così come essi sono concepiti nel quadro del ricordato decreto legislativo — mi sembra un elemento idoneo a fornire la riprova della bontà di quella tesi. Ma su ciò non mi soffermo, perchè se mi indugiassi sulla battaglia per il decentramento — creatura a me cara come cari sono all'amico Giraudo i Consigli di Valle — andrei troppo lontano, e dovrei troppo abbandonarmi a considerazioni malinconiche, di cui preferisco farmi grazia.

Vengo dunque, senza altri preamboli, ai problemi giuridici di cui debbo farmi carico. Primo tra essi, ovviamente, questo: che cosa sono, nel nostro diritto amministrativo, oggi, i Consigli di Valle?

La figura della *comunità montana,* in talune zone d'Italia, ha tradizioni luminose: tutti conosciamo — magari soltanto di nome, purtroppo — la Magnifica Comunità Cadorina e la Magnifica Comunità della Valle di Fiemme, per limitarci a due esempi più largamente noti. Importanti studi sono stati ad esse dedicati, anche di recente, per rievocarne le vicende storiche e per analizzarne la struttura giuridica: cito per tutti l'interessante studio del Potoschnig. Deliberatamente peraltro prescindo dal tener conto di quelle strutture e delle relative configurazioni dottrinali, perchè, pur non negando in modo alcuno il nobile legame ideale che stringe quelle figure tradizionali ai recentissimi Consigli di Valle, reputo che la struttura giuridica di questi debba essere costruita sull'esclusiva base delle norme giuridiche positive che li disciplinano, senza lasciarsi in alcun modo influenzare da costruzioni che poggiano su ordinamenti giuridici di tempi lontani, in cui i moderni istituti giupubblicistici erano di là da venire, e ben diversamente da oggi si configuravano i rapporti tra i singoli e la società organizzata, e la stessa distinzione tra i rapporti di diritto pubblico e quelli di diritto privato si presentava con aspetti tanto diversi.



Parla l'On. Roberto Lucifredi.

Configurazione giuridica dei Consigli di Valle

Se dunque sul terreno della moderna dogmatica giuridica cerchiamo l'istituto nel quale inserire i «Consigli di Valle» o le «Comunità montane», di cui è menzione nell'art. 13 del citato decreto, vien fatto subito di pensare che si tratti di *consorzi amministrativi,* e precisamente di concorsi amministrativi tra enti pubblici: più specificamente consorzi tra comuni, perchè appunto comuni sono gli enti che, attraverso deliberazioni dei propri organi deliberanti, possono promuovere la costituzione dei Consigli di Valle. Discende da ciò che, allo stadio attuale del nostro diritto positivo (cfr. art. 163 T.U. 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale), essi hanno personalità giuridica: sono ovviamente *enti pubblici,* dato che pubblici sono gli enti che li compongono, e a questo titolo possono chiamarsi, come dice lo Zanobini, *enti pubblici complessi*: pur avendo un territorio, corrispondente alla somma dei territori dei singoli comuni che li compongono, non sono tuttavia anti territoriali, nel senso tecnico di questa espressione; per essi infatti il territorio è bensì il limite oltre il quale non può spingersi la sfera d'azione del Consiglio di Valle, non è mai un vero elemento costitutivo, sicchè si possa dire che su esso e su quanti vi abitano il Consiglio di Valle eserciti una sua potestà d'impero.

Sono conseguenze dirette di questa configurazione dei Consigli di Valle, tra le altre:

a) l'assoggettamento a regime di diritto pubblico di tutto quanto concerne il funzionamento degli organi proposti al Consiglio di Valle e lo svolgimento della relativa attività, che si esplica quindi prevalentemente attraverso atti amministrativi;

b) la sottoposizione degli organi medesimi agli stessi controlli sulle persone che la legge comunale e provinciale prevede nei confronti dei consorzi di comuni, con conseguente possibilità, nei congrui casi, di una amministrazione commissariale straordinaria e a durata limitata, quando la nomina del commissario risulti necessaria perchè il Consiglio di Valle possa perseguire in modo efficiente i còmpiti, in vista dei quali è stato costituito;

c) la sottoposizione degli atti deliberativi, dei contratti, ecc. dei Consigli di Valle a quel complesso sistema di controlli sugli atti — volta a volta di legittimità o di merito, preventivi o successivi, sostitutivi, ecc. — che la legge comunale e provinciale fissa per gli atti dei consorzi;

d) la qualificazione come rapporto di pubblico impiego del rapporto che lega al Consiglio di Valle i suoi dipendenti;

e) soprattutto, la possibilità che lo Stato consideri l'azione del Consiglio di Valle come attività svolta anche nel suo interesse, e conseguentemente affidi ad esso, o comunque consenta siano da esso esercitate, funzioni o servizi di pubblico interesse, senza che per ciò si dia luogo al cosiddetto esercizio privato di funzioni o servizi pubblici.

Per quanto riguarda i controlli, l'esercizio loro spetta, secondo la consueta ripartizione dei còmpiti, al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa, ed è esercitato da questi organi, secondo principii noti (art. 165 T.U. citato), quando anche, trattandosi di comuni appartenenti a circoscrizioni territoriali diverse, la costituzione sia disposta con decreto del Ministro per l'interno: in tale caso infatti competenti per il controllo sono il Prefetto e la Giunta provinciale amministrativa della provincia cui appartiene il comune nel quale, per volontà statutaria, ha sede il Consiglio di Valle.

Quanto alla loro origine, è chiaro che i Consigli di Valle devono inserirsi tra i consorzi *facoltativi,* non tra quelli obbligatorii, in quanto la legge non ne impone affatto la costituzione; ma vuole si esplichi la libera iniziativa dei comuni interessati, che si rendano promotori della formazione del Consiglio di Valle; un elemento di coazione può intervenire, peraltro, quando tre quinti dei comuni interessati, che rappresentino almeno la metà della superficie complessiva della zona, ne facciano richiesta al Prefetto, che è allora tenuto alla costituzione coattiva, imponendosi quindi con la sua volontà cogente all'inerzia o all'opposizione dei comuni dissenzienti; analogo potere spetta al Ministro per l'Interno, nel caso di comuni appartenenti a circoscrizioni provinciali diverse. Per l'acquisto della personalità giuridica il decreto dell'uno o dell'altro tra gli organi statali menzionati, a seconda dei casi, deve ritenersi essenziale; sembra quindi che il decreto stesso sia necessario quand'anche la spontanea, unanime adesione all'iniziativa da parte di tutti i comuni interessati escluda ogni elemento di coazione. Data la necessità di tale decreto, l'accordo tra i comuni con cui si delibera la costituzione del Consiglio di Valle ha sostanzialmente un valore che si avvicina (se non si identifica addirittura) con quello di una proposta: riterrei peraltro che il decreto stesso debba considerarsi per il Prefetto o per il Ministro dell'interno, un *atto dovuto,* quando ne ricorrano i presupposti di legge, sicchè illegittimo dovrebbe ritenersi il rifiuto di emetterlo, che non poggi sulla mancanza, nella fattispecie, di uno tra tali presupposti.

Mi sembra debba qui aggiungersi che, pur nel silenzio al riguardo dell'art. 13, nulla può ostare a che, accanto ai comuni interessati, del Consiglio di Valle entrino spontaneamente a far parte altri enti pubblici, ad es. amministrazioni provinciali, camere di commercio, enti provinciali del turismo, ecc., che per questa via intendano direttamente partecipare alla valorizzazione ed allo sviluppo della zona montana, per cui si costituisca il Consiglia di Valle. Forse una tale partecipazione diretta in larga scala non sempre è consigliabile, su un piano di opportunità, perchè può forse far perdere di vista, qualche volta, il quadro di interessi locali specificamente individuati come pertinenti a quella data zona montana; un tale giudizio di opportunità va tuttavia riservato alla autonomia statutaria della comunità. Sul piano della legittimità, non mi sembra possano individuarsi ostacoli all'applicazione, anche nel nostro caso, del principio fissato nell'art. 172 citato T. U. comunale e provinciale, secondo il quale ai consorzi di comuni e provincie possono partecipare anche altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

Specifiche caratteristiche

Ho fin qui esposte, in succinto, le conseguenze che discendono dall'avere identificato nei Consigli di Valle dei Consorzi amministrativi. Ma assai interessa vedere se, nell'ampia gamma dei consorzi amministrativi che rispondono ad una definizione molto generica e comprensiva («un'associazione di persone giuridiche pubbliche costituita per provvedere a fini e interessi di pubblica amministrazione»), sia possibile fissare, per i Consigli di Valle, qualche nota specifica caratteristica, che valga ad attribuire loro, in quel quadro, una propria autonoma posizione.

Ritengo che una tale indagine sia destinata a dare risultato positivo.

Una prima nota specifica, anzitutto, mi sembra si possa identificare se si pone mente al fatto che nel più volte citato art. 13 il Consiglio di Valle è definito un consorzio a *carattere permanente.* Laddove nei normali consorzi di comuni è regola la predeterminazione di una certa sua durata, e comunque, ove essa manchi, si prevede che il consorzio cessi di pien diritto coll'esaurimento del fine (cfr. art. 158-167 T. U. citato), per i Consigli di Valle è regola il carattere permanente, *sine die,* mentre la peculiare natura degli scopi in vista dei quali al Consiglio di Valle si dà vita fa ritenere ipotesi pressocchè soltanto teorica l'esaurimento del fine, e quindi la cessazione del Consiglio di Valle. Si tratta infatti di «favorire il miglioramento tecnico ed economico dei territori» della vallata, ed è facile rendersi conto che, nell'incessante sviluppo degli strumenti tecnici e dei ritrovati scientifici, l'opera di miglioramento si presenta con caratteristiche di continuità, in una perpetua ansia di autosuperamento che non permette mai di dire che si è raggiunta la mèta. D'altronde, se si considerano, ad esempio, le funzioni previste dal comma quindicesimo dell'art. 1 della famosa legge sui sovracanoni 27 dicembre 1953, n. 959, che fanno perno sulla predisposizione dei programmi annuali degli investimenti dei proventi dei ben noti sovracanoni, si vede subito che i sovracanoni stessi proiettandosi nel futuro senza alcun prevedibile limite, la predisposizione di tali programmi ha carattere di funzione permanente, che rafforza pur essa la ricordata caratteristica propria dei Consigli di Valle.

Una seconda nota specifica reputo possa rintracciarsi fermando l'indagine sui fini in vista dei quali il Consiglio di Valle si costituisce. Di regola i consorzi tra comuni si formano in vista di un singolo, specifico interesse pubblico da tutelare o di un singolo servizio pubblico da prestare ai cittadini: si pensi ai consueti schemi dei consorzi per impiegati o uffici comunali, per servizi stradali, per servizi di assistenza sanitaria, per esattorie, ecc.; accade anzi per lo più che quando due o più comuni si consorziano tra loro per più di un servizio, a ciò provvedano con distinti consorzi, uno per ogni distinto servizio, sicchè forse si potrebbe addirittura parlare di una tipicità delle singole forme consorziali. Nei Consigli di Valle, invece, la situazione è del tutto diversa. Estremamente generica e di larga portata la finalità cui essi devono tendere di favorire il miglioramento tecnico ed economico delle zone montane: di qui la logica tendenza a fare di essa una sorta di formula onnicompensiva, si da farvi rientrare le più disparate finalità specifiche, dal consolidamento dei terreni franosi al miglioramento dei pascoli, dai rimboschimenti alle opere di irrigazione, dalle costruzioni stradali alle opere di valorizzazione turistica, e cosi via, in un'elencazione senza fine di opere, attività, iniziative, considerate tutte come mezzo a fine in vista del risultato finale da raggiungere. Se pertanto per i comuni consorzi amministrativi si può parlare di un principio della *specialità dello scopo,* che costituisce limite alla loro attività (o addirittura alla loro capacità, come qualcuno ritiene), sarebbe lontano dalla realtà chi tale principio affermasse con riferimento ai Consigli di Valle, nei cui còmpiti è insita una naturale forza espansiva, di cui sono eloquenti testimoni gli statuti dei Consigli di Valle finora costituitisi nelle varie regioni di Italia.

Un'ulteriore caratteristica nota specifica dei Consigli di Valle mi sembra poi abbia a riscontrarsi

(*Continua in 4ª pag.*)

LA RELAZIONE Dell'On. GIRAUDO

(*Continua dalla 2ª pag.*)

tari avevano cercato e trovato maniere di vita più confacenti ai crescenti bisogni e desideri».

Natura composita dall'economia montana

Conveniamo con l'illustre Maestro in questa efficace presentazione del dramma dell'agricoltura di montagna e della polverizzazione della proprietà, dramma al quale egli ha voluto riservare, nella conclusione così umana, una ottimistica interpretazione. Ma non possiamo non ricordare qui un altro discorso di Luigi Einaudi, non per cogliere una contraddizione che non c'è, ma per sottolineare possibilità che esistono anche per la montagna, perchè a zone di montagna in quel suo discorso del 13 maggio 1947 alla Costituente egli anche si riferiva. «Nella Liguria, così egli diceva, vi sono invero proprietà che non sono coltivazioni, sono invece proprie e vere costruzioni. E non solo in Liguria, ma nella Conca d'Oro, nei dirupi della costa di Amalfi, nella stretta cornice della Calabria e della Sicilia, bisogna vedere quali magnifiche coltivazioni intensive siano state create sulle rocce nude senz'acqua e senza terra». E dopo aver descritto l'opera dell'uomo per trasportare su quelle rocce la terra e per assicurare alle coltivazioni l'acqua così concludeva: «su un ettaro a fiori vive una popolazione laddove in altre condizioni morrebbe di stenti una persona sola».

La montagna propriamente detta non può contare sulla coltivazione dei fiori, nè su quelle volenterose costruzioni affacciate al tepido influsso del mare. Ma essa può ben sviluppare quella economia composita capace di rappresentare essa stessa tutta un'ardita costruzione economica, attentamente regolata nell'ambito della zona. E' questo il fine ultimo che l'articolo 13 del Decreto Presidenziale assegna al Consiglio di Valle, quando gli affida il compito di promuovere nell'ambito della zona i Consorzi di Bonifica montana, di studiare e predisporre i relativi piani generali, di adempiere alle funzioni di Consorzio previste dalla Legge per i sovracanoni idroelettrici, di provvedere alla scelta e all'esecuzione delle opere nell'ambito del bacino montano, di curare infine la costituzione delle Aziende Speciali per la gestione dei beni agro-silvo-pastorali degli Enti pubblici.

L'Art. 13 non fa cenno alla Legge delle zone depresse del centro-nord e a quella della Cassa per il Mezzogiorno, ma sono queste, nella loro ultima formulazione, che fanno specifico riferimento ai Consigli di Valle. Il che dimostra, a nostra soddisfazione, come la legislazione vada via via adeguandosi allo spirito e alla lettera di quanto è contenuto nei due citati articoli e come zona e Consiglio di Valle siano elementi acquisiti ormai nell'ordinamento dello Stato.

Il quale Consiglio di Valle non è un organo accentratore che divora i suoi figli, cioè i Comuni che lo compongono, ma un organo efficacemente decentratore, poichè se da un lato integra la insufficienza dei Comuni e quindi li rafforza, dall'altro costituisce in montagna l'organo valido per una pubblica e unitaria operosità di vallata di fronte ad organi ed unità superiori, quale è la Provincia e quale sarà, quando verrà, la Regione.

Spetta all'On. Lucifredi, al quale va tanto merito per il riconoscimento giuridico dei Consigli di Valle, illustrarne la fisionomia strutturale e la funzione amministrativa nel quadro dello ordinamento pubblico del nostro Paese. A me piace riportare qui quanto lo stesso Onorevole Lucifredi ebbe a scrivere a commento dell'Art. 13 sul grosso volume edito dall'UTET e dedicato al tema del «Decentramento amministrativo». «Esso (l'Art. 13) è di alto interesse perchè, come si è visto, consente la creazione di un organo particolarmente qualificato allo studio e all'attuazione di un piano regolatore di vallata e di zona, armonizzando i piani di opere previsti dalle norme citate, e coordinando tutte le iniziative che rispondono ad un interesse comune a tutti o a più Comuni della stessa zona montana; è così offerto alle popolazioni di montagna un adeguato strumento attraverso il quale potranno esprimere e realizzare direttamente la propria volontà e i proprii interessi in settori oggi di fatto riservati agli organi tecnici dell'Amministrazione dello Stato. L'interesse dell'innovazione è peraltro assai più ampio, in quanto può vedersi qui il germe originario di una nuova concezione dell'organizzazione statale concepita con struttura non uniforme, ma differenziata secondo le reali esigenze, tenendo conto della comunanza di caratteristiche ambientali e di interessi economici. Non è difficile prevedere che tale germe abbia a fruttificare, giungendo a sviluppi ed applicazioni oggi impensabili anche in settori del tutto estranei a quello della montagna».

E' un pensiero che autorevolmente ha sottolineato in più di un'occasione anche l'On. Colombo, il giovane e valoroso nostro Ministro dell'Agricoltura.

L'opera dell'U.N.C.E.M.

E mi piace anche ricordare lo apprezzamento dimostrato in proposito da autorevoli periodici e riviste di studi giuridici e sociali da me citati già in altra circostanza, non ultima fra questi la Civiltà Cattolica la quale, in due apprezzatissimi articoli dello scorso anno, traeva dalla esperienza dei Consigli di Valle anche qualche interessante suggerimento per la vita e l'assistenza religiosa in montagna.

Nell'indimenticabile discorso del 23 novembre ai congressisti dell'UNCEM ben due volte il Santo Padre si è richiamato ai Consigli di Valle apprezzando con particolare benevolenza il fatto che in alcuni di essi fosse stato chiamato a farvi parte anche un Parroco.

L'Augusto Riconoscimento è venuto a confortare questa azione di giustizia che abbiamo con tanta fiducia intrapreso in sede nazionale quando, in conformità alle prime esperienze in provincia, il Ministro Fanfani, nell'atto stesso di promulgare la legge a favore dei territori montani, volle dar vita all'U.N.C.E.M.

Quanto abbiamo fatto come Unione in questi cinque anni trova oggi, in questo nostro convegno, il migliore commento. Sono state poste delle buone premesse e nel tempo stesso sono stati difesi diritti gravemente insidiati. Tocca ora anche ai Consigli di Valle operare e, per operare, tocca ai Comuni costituirli in virtù di una cittadinanza che va ben oltre gli lenchi anagrafici, che accoglie nel consorzio delle cose vive non solo i Comuni, ma tutto il patrimonio naturale della valle e quanto la montagna, nella sua fauna e nella sua flora, nei suoi paesaggi e nelle sue tradizioni, nella sua economia e nella sua spiritualità, offre all'attenzione e all'intraprendenza dell'uomo.

IL CONVEGNO NAZIONALE DEI CONSIGLI DI VALLE

LA RELAZIONE dell'On. Lucifredi

(continuaz. dalla 3ª pag.)

nell'*omogeneità* dei vari territori comunali cui si estende la comunità montana. Nei consueti consorzi tra comuni, tale omogeneità manca spessissimo: quando due comuni si consorziano per avere insieme il segretario comunale, o il medico condotto, per esempio, soli elementi che importa prendere in considerazione sono le popolazioni dei due comuni (dati statistici) e la facile accessibilità del capoluogo dell'uno al capoluogo dell'altro; ogni altro elemento è del tutto irrilevante, e a nulla importa, ad esempio, che uno di essi sia montano e l'altro marino, uno ad economia agricola e l'altro ad economia industriale, ecc. Del tutto diversa è la situazione per i Consigli di Valle: con essi si crea una *comunità,* come bene hanno messo in evidenza Padre Martini ed il Prof. Ardigò; una *civitas* nel senso latino e cristiano dell'espressione, ci ha detto poco fa l'On. Giraudo. Ma perchè ciò sia possibile, occorre non solo una comunanza di interessi: ci vuole anche un *idem sentire de repubblica,* o, se lo preferite, una *affectio societatis.* La legge delegata, come sapete, consente che si riuniscano in Consiglio di Valle soltanto comuni che siano compresi nel perimetro di una sola zona montana, ed attribuisce coll'art. 12, alla competenza delle commissioni censuarie la delimitazione di tali zone, prescrivendo che esse debbano costituire, ciascuna, *« un territorio geograficamente unitario ed omogeneo sotto l'aspetto idrogeologico, economico e sociale ».* Circa questa necessaria omogeneità, e in particolare circa il delicato aspetto della *omogeneità sociale,* molte sottili, interessantissime osservazioni sono state fatte, e non è mio còmpito rammentarle; ma è importante mettere in rilievo che la nota recente circolare del Ministero delle finanze, che detta le istruzioni per le delimitazioni di queste zone, pone in primo piano l'elemento volontaristico, nel senso di veder realizzata l'omogeneità sociale là dove lo spontaneo slancio delle singole comunità minori ha preso l'avvio per la costituzione di una comunità più ampia, di cui esse minori si riconoscono parte. Questo aspetto umano, sociale, questo comune anelito ad una vita migliore sulla terra della valle avita cui si vuole restare fedeli, accompagna sempre la nascita dei Consigli di Valle, e dà loro un'impronta inconfondibile.

Ad un'indagine meno affrettata della mia, probabilmente altre note specifiche dei Consigli di Valle potranno emergere. Quelle che ho rilevate, peraltro, mi sembrano già di per sé idonee a farli riconoscere, nel quadro dei consorzi tra comuni, come una figura a sé stante.

Il Consiglio di Valle elemento di un futuro ordinamento amministrativo

L'On. Giraudo nella sua relazione ha avuto l'amabilità di ricordare un passo del commento all'art. 13 che, col mio buon amico Dott. Coletti, abbiamo inserito nel nostro volume sul decentramento: « L'interesse dell'innovazione (dei Consigli di Valle) è assai più ampio, in quanto può vedersi qui il germe originario di una nuova concezione dell'organizzazione statale, concepita con struttura non uniforme, ma differenziata secondo le reali esigenze, tenendo conto della comunanza di caratteristiche ambientali e di interessi economici. Non è difficile prevedere che tale germe abbia a fruttificare, giungendo a sviluppi ed applicazioni oggi impensabili anche in settori del tutto estranei a quelli della montagna ».

Sono perfettamente, intimamente persuaso del fondamento di questa, che è ai giorni nostri una semplice congettura, ma con ogni probabilità diverrà, in un domani non lontano, una realtà di fatto.

Nella nostra Costituzione ancor oggi predomina un'eccessiva uniformità di strutture giuridiche. « La Repubblica si riparte in regioni, provincie e comuni », stabilisce l'art. 114 della Costituzione; e solo a titolo di mera ipotesi — rimasta tuttora solo sulla carta — l'art. 129 capoverso ammette che « le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento ». L'idea dell'assoluta uniformità delle strutture, per cui dalle Alpi al Lilibeo l'organizzazione statale deve sempre articolarsi in uno stesso identico modo, è ancora in auge, non scalfita che in minima parte dall'esistenza delle regioni a statuto speciale e dalle particolari forme amministrative che nello interno di talune tra esse si sono venute enucleando (ad esempio, dai consorzi di liberi comuni creati dalla Regione siciliana in luogo delle antiche provincie).

Tale uniformità determina gravi inconvenienti. La vita ha esigenze molteplici, che mutano col mutare di tutta una serie di fattori ambientali, che è grave errore voler deliberatamente, costantemente sacrificare. Si tratta di tradizioni, di inclinazioni, di costumi, di tenor di vita, di attività economiche e produttive, di elementi climatici, e via dicendo: non sempre le stesse istituzioni giuridiche si adattano ugualmente bene all'uno o allo altro ambiente. Alcune, che in determinate zone incontrano una facile, generale adesione, in altre zone invece suscitano diverse reazioni e possono essere imposte solo coattivamente, non di raro con grande fatica. In tali casi, i grandi sacrificati sono gli interessi pubblici che quelle istituzioni sono chiamate a tutelare.

Non da oggi vado affermando che, nel quadro dell'edificio della necessaria riforma dell'amministrazione, un profondo decentramento amministrativo costituisce la chiave di volta. Tanto più esso potrà essere efficace, quanto più potrà fare affidamento su forme agili, snelle, non irrigidite entro schemi fissi considerati quasi fossero dei valori eterni solo perchè convalidati da una lunga tradizione, che non sempre è dato definire gloriosa, perchè spesso non è che un'infelicissima prassi, fonte di tanti e tanti guai.

In tale senso, a mio avviso, ci si deve muovere, con coraggio, senza eccessivo timore delle novità. « La Repubblica è una e indivisibile », afferma giustamente l'art. 5 della Costituzione, che è proprio la norma dedicata alle autonomie locali ed al decentramento. Ma tale articolo afferma altresì che la Repubblica « adegua i principii ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento ». Il migliore adeguamento, a mio avviso, sta proprio nel dare ad ogni zona, ad ogni settore, l'ordinamento suo più appropriato, che meglio venga incontro alle esigenze dei cittadini e possa soddisfarne le aspirazioni. Ad un ordinamento della cui bontà intrinseca si sia persuasi, ad un ordinamento che si ami, si presta ossequio, da parte dei cittadini, assai più volentieri. E non è necessario aggiungere che alla spontanea osservanza dello ordine costituito si ricollega sempre, automaticamente, una migliore cura dei pubblici interessi. Probabilmente, su questa strada avviandosi, assai più facile sarebbe anche dare soluzione al problema delle città aspiranti a diventare capoluogo di provincia, che alcuni mesi or sono era divenuto scottante. Oggi esso è sopito, fortunatamente; ma non può certo sperarsi che sia scomparso per sempre...

In questa esigenza mi piace inquadrare l'istituzione dei Consigli di Valle: un organismo duttile, giovane, pieno di vita, che, inserendosi a mezza strada tra provincia e comune, in aderenza a ben individuate esigenze di specifiche comunità, può operare con successo per la loro soddisfazione, e può anche servire a far comprendere il bisogno di una certa gerarchia di urgenza nella soddisfazione delle varie necessità, che assai più volentieri si accetta quando si è consapevolmente stabilita, che non quando si pretende imporla bella e fatta dal di fuori... Siamo alle prime esperienze: vedremo gli sviluppi futuri. Chissà che non ci portino assai lontano sulla via cui accennavo. Non è senza significato che, proprio in questo spirito, l'autorevole gesuita Padre Martini accumunasse ai Consigli di Valle, in un suo studio su « Civiltà cattolica », la cosiddetta « provinciametropoli ambrosiana » che proprio in base al concetto di « zona economica omogenea » qualcuno ha proposto fosse istituita. Sono fermenti nuovi che così si inseriscono nel tessuto connettivo della nostra organizzazione amministrativa: ritengo che valgano assai bene a tonificarla, a renderla più agile, soprattutto più produttiva.

Sarà così, amici se in queste nuove strutture porteremo tutti la nostra volontà appassionata di fare, e di fare bene, per l'elevazione delle singole comunità, montane e non montane, e per elevare, per il loro tramite, l'intera società nazionale. Noi uomini della montagna, sappiamo e dobbiamo dare il buon esempio. Quei della città ci seguiranno, non vorranno esser da meno. Lasciate che, per concludere, non più sul terreno arido del diritto, ma su quello d l sentimento, che non dobbiamo mai tralasciare, perchè è l'essenza di ogni nostro sforzo di bene, io vi ricordo che il 30 maggio scorso, costituendosi il Consiglio di Valle della mia Valle dell'Arroscia, quel Consiglio di Valle che mi onoro di presiedere, il Sindaco del capoluogo di mandamento, Pieve di Teco, l'amico nostro Cap. Gabrielli, offriva a tutte le autorità intervenute un fotomontaggio in cui, intorno alle immagini degli undici comuni della Valle, stava scritto il motto « uno per tutti - tutti per uno ». Vorrei che questo indovinatissimo motto fosse un po il simbolo di tutti i Consigli di Valle, di tutte le Comunità montane, ed attestasse l'impegno fervido — impegno di montanari! — di prodigarsi a fondo, tutti, con tutte le nostre forze, in operosa concordia, per la redenzione delle nostre montagne, per la prosperità della Patria.

LA COMUNICAZIONE DELL'ING. CAMAITI

E' opportuna davvero, questa iniziativa dell'UNCEM, di indire, proprio in occasione della Festa della Montagna, un Convegno Nazionale dei Consigli di Valle, che per questi nuovi organismi segni non tanto un punto di arrivo, quanto soprattutto un punto di partenza.

Son certo che già questo I Convegno potrà segnare all'attivo il cammino in questi anni già percorso ed il raggiungimento di risultati insperati, di pari passo con le realizzazioni della Legge per la Montagna. Realizzazioni non solo nelle opere, ma anche e soprattutto nelle coscienze dei montanari e di tutta la Nazione: di queste realizzazioni nelle coscienze, i Consigli di Valle sono la prima espressione.

Davanti ad una assemblea come la vostra, spontaneo ed imperioso si avverte per chi, come me, si sente rappresentante responsabile dell'Amministrazione dello Stato, un interrogativo: ha lo Stato mantenuto fede all'impegno solennemente sancito dalla Costituzione di disporre provvedimenti a favore della montagna, provvedimenti cioè che incidano non solo sulle cose dell'economia, ma anche sullo spirito, sul costume, sulle tradizioni dell'uomo?

Se questo interrogativo dovesse essere soddisfatto in proporzione del nostro entusiasmo e del nostro attaccamento alla montagna, nessuna risposta affermativa ci parrebbe sufficiente; ma se all'interrogativo si deve rispondere aderendo a quella realtà che mai dobbiamo sottovalutare, anche se non sopravalutare, la risposta non può essere che affermativa. E non per un giudizio soggettivo, ma per un giudizio dato dalle opere compiute. Innegabili. E perchè si realizzino delle opere sono necessarie idee chiare e propositi fermi: le une e gli altri nascono da una coscienza formata alle esigenze, morali e sociali, della vita moderna: una coscienza che preceda le leggi e che sia di valido sostegno affinchè, con i mezzi, le leggi si applichino. E quale è questa esigenza, evidente sempre più, della vita moderna? L'esigenza di vivere, pensare, discutere e creare in unione: l'avvenire è della vita associativa. E ad essa lo Stato deve affidare, e sempre più affida, compiti che altrimenti sarebbe ben difficile assolvere con la stessa efficacia e con la stessa economicità, intesa questa nel senso più ampio.

Osserviamo la tendenza evidente, che con la società, hanno le leggi che ne sono espressione. Se si risale, ad esempio, alla legge forestale del 1923, dobbiamo constatare che già essa prevede la costituzione di aziende per la gestione dei beni silvopastorali dei Comuni, dei loro Consorzi e dei loro demani collettivi, dà facoltà ai privati, riuniti in consorzio, di eseguire i lavori di rimboschimento previsti nei progetti di sistemazione, e contempla la possibilità di concedere direttamente alle Provincie, ai Comuni, agli Enti morali ed ai proprietari interessati, ancora riuniti in consorzio, l'esecuzione delle opere di sistemazione dei bacini montani.

Da più ampio spirito di vita associativa è poi permeata la legge del 1933, per la bonifica integrale. E' sufficiente l'accenno ai Consorzi d bonifica per valutare l'adeguamento sempre maggiore delle nostre istituzioni alle crescenti concezioni associative.

Il passo si fa più serrato con la Legge per la Montagna, che accanto ai consorzi di bonifica montana crea i consorzi di prevenzione, ad essi affidando, oltre il compito di prescrivere gli interventi, gli indirizzi colturali ed ogni altra azione necessaria per la conservazione del suolo ed il buon regime delle acque, anche quello di sostituirsi ai privati qualora sia necessaria la esecuzione di opere che, interessando più fondi appartenenti a diversi proprietari, abbiano bisogno « di essere coordinate, sia nelle modalità che nel tempo dell'esecuzione ». E per le aziende speciali, i consorzi e gli enti, la legge del 1952 stabilisce più validi aiuti qualora essi « assumano nelle rispettive circoscrizioni compiti di aggiornamento e di assistenza tecnica forestale, agraria e zootecnica »; a questi organismi anticipa i mezzi necessari per intraprendere « studi e ricerche per la redazione dei piani agro-silvo-pastorali dei territori montani, ivi compresi i piani per il riordinamento della proprietà fondiaria ».

L'altra legge, quella che modifica il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, si richiama anch'essa ad un alto spirito comunitario quando stabilisce che i noti sovracarichi siano « attribuiti ad un fondo comune, a disposizione del Consorzio o dei Consorzi compresi nel perimetro interessato » ed impiegati « esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonchè ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato ». Anche se questa legge nella sua applicazione incontra tuttora notevoli difficoltà, queste non sono dovute alla legge in sè, ma a cause estranee, che forse proprio dimostrano l'intima bontà del provvedimento.

Ultimo ,il decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 987 per quasi consacrare la moderna esigenza alla vita associativa, dando facoltà ai Comuni montani ricadenti in un « territorio geograficamente unitario ed omogeneo sotto l'aspetto idrogeologico, economico e sociale » di riunirsi in « Consiglio di Valle » o in « Comunità Montana », cioè in consorzio a carattere permanente.

Vorrei qui far rilevare come nel nostro settore, più che in altri, questa tendenza sia viva, sentita ed operante: è un crescente manifestarsi di questo spirito associativo, e il vostro stesso convegno ne è solenne riconoscimento.

Abbiamo dunque, sia pure rapidamente, osservato l'adeguarsi della nostra legislazione agli indirizzi di forme associative nell'applicazione delle direttrici tecniche, economiche, sociali indicate dallo Stato per il raggiungimento di determinati obbiettivi. Ed è da questa osservazione che si rileva con esattezza la figura dei Consigli di Valle. Non certo a voi, che ne vivete lo spirito e l'azione, dovrò io dire molto su questi organismi; solo potrebbe riuscire utile soffermarsi, a chiarimento ed a precisazione di quello che dice la legge, sui compiti ad essi affidati.

In base all'art. 13 del decreto istitutivo i Consigli di Valle o Comunità Montane possono in particolare promuovere, allo scopo di favorire il miglioramento tecnico ed economico dei territori montani, la costituzione di consorzi di prevenzione o di bonifica montana previsti dagli articoli 10 e 16 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Possono altresì adempiere e coordinare le funzioni previste dagli articoli 5 (concessioni di studi e ricerche) e 17 (compilazione dei piani generali di bonifica montana) della stessa legge, dal comma XV dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (funzioni consortili nell'ambito dei bacini imbriferi montani per la gestione dei fondi provenienti dal gettito dei sovracanoni dovuti dalle società idroelettriche), dagli articoli 139 e 155 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 relativi alle aziende speciali ed ai consorzi fra comuni per la razionale gestione dei loro beni silvo-pastorali, ed inoltre interessarsi a compiti di propaganda e di assistenza nel campo agrario, forestale e zootecnico.

Compiti quindi in parte di coordinamento e di propulsione, per quanto riflette la costituzione di consorzi di bonifica montana (nell'ambito dei relativi comprensori) o di consorzi di prevenzione (all'infuori dei comprensori di bonifica montana), e compiti di diretto adempimento per ciò che concerne le funzioni consortili previste dalla legge sui bacini imbriferi mon-

(continua in 8ª pag.)



I Convegnisti ascoltano la relazione dell'On. Giraudo

IL SALUTO DELL'ON. PASTORE



L'On. Pastore porge il suo saluto ai Convegnisti

L'On. Giulio Pastore, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Valle della Valsesia, è stato chiamato all'unanimità, dai Convegnisti, alla presidenza. All'inizio dei Lavori l'On. Pastore nella sua qualità di Presidente della Valle, ha rivolto un caloroso saluto agli ospiti del quale riportiamo la parte sostanziale:

Un cordiale e fraterno benvenuto di questa valle che vuole essere un esempio, una manifestazione di quella virtù dei montanari che voi tutti conoscete nella loro schietta espressione. Nel vasto quadro della rinascita del nostro Paese, in questo formidabile sforzo che il popolo italiano compie per garantirsi un presente e un avvenire degno della sua storia, si inserisce questo peculiare, particolare sforzo delle popolazioni montane. E questo nostro Convegno ne vuole essere una nuova manifestazione e dimostrazione. Quando a me tocca di parlare delle nostre modeste comunità di montagna, ho una idea fissa, e voi mi consentirete di ripetervela, perchè mi pare che vi si possa individuare il gioiello, il miglior gioiello delle nostre popolazioni di montagna. E non per nulla ho voluto inquadrare questo lavoro delle popolazioni montane nell'ampio scenario della rinascita del paese; e il gioiello è costituito dalle fondamentali virtù morali e civiche che emergono ogni qual volta le popolazioni montane vengono a contatto con il resto del paese. E quando si compiono e si realizzano iniziative intese ad aprire orizzonti nuovi a queste popolazioni, si reca un fondamentale contributo alla ricostruzione morale e civile del nostro paese.

Le popolazioni hanno trovato per sforzo proprio, per "motu proprio", la capacità di costituirsi in comunità collettive: ecco i Consigli della Valle. Se ancora qualche cosa mancava a dimostrare questa capacità di autonomia e questa forza di volontà, a me pare che questa nostra istituzione che oggi per la prima volta celebra un incontro a carattere nazionale, ne sia una prova ed una testimonianza.

Il Consiglio della Valsesia deve essere grato all'UNCEM, al suo Presidente, all'Unione dei Comuni Montani che ha raccolto questo nostro desiderio di dar luogo in Valsesa al primo convegno nazionale. Non abbiamo evidentemente pretese di priorità, ma sembra dalle continue richieste che ci vengono da ogni parte d'Italia, per un tipo di statuto, sembra che questo Consiglio della Valle che oggi ha l'onore e la gioia di ospitarvi, sia stato il primo a mettersi in moto. Forse di qui il diritto di avere questo Primo Convegno; Convegno in cui sono rappresentati i Consigli di Valle delle altre provincie — so che c'è persino la lontana Sicilia, e cito la più lontana ritenendo con ciò di salutare tutti gli altri —. Penso che tocca a noi non venir meno alle aspettative che ha suscitato questa spontanea istituzione, sorta nel nuovo spirito democratico di Italia. A noi spetta far si che la fiducia risposta nei Consigli della Valle non venga meno. Ed il programma di oggi tende a sottolineare problemi urgenti, emergenti, problemi la cui importanza balza prima che sul piano teorico sul piano pratico; questo nostro Convegno sottolinerà questi problemi, ma poi ci vorrà la forza coesiva delle nostre comunità, perchè la soluzione di questi problemi sia realizzata; la forza coesiva di queste nostre comunità e dei Consigli della Valle noi desideriamo riconoscerla nella Unione dei Comuni Montani. Lo riconosciamo tanto volentieri, perchè se i Comuni Montani hanno trovato una formula di solidarietà collettiva valle per valle, è bene che i Consigli della Valle trovino, essi stessi, una espressione sul piano nazionale; ed io credo di essere nel vero se riconosco nella Unione dei Comuni Montani questa sintesi, questa espressione di carattere nazionale.

Ed allora salutandovi, formulo anche il voto che il Convegno possa, nell'affrontare i nuovi problemi, porre le premesse per la loro soluzione.

PER LA CONSERVAZIONE
del patrimonio arboreo e forestale
DELL'ING. G. E. ALVINO

Il nostro valoroso collaboratore, ing. Alvino - Capo del Ripartimento delle Foreste di Perugia, ha tenuto presso l'Università degli Stranieri una importante conferenza sul tema « Il patrimonio arboreo e floreale - suo rispetto e conservazione » - molto opportunamente inserito nel Corso di Pedagogia Turistica indetto dall'E.P.T. col concorso del Provveditorato agli Studi per insegnanti delle Scuole Elementari e Medie inferiori della Provincia di Perugia.

Per gentile concessione — sicuri di fare cosa gradita — riportiamo la parte sostanziale della conferenza, quella che tratta dell'albero e invitiamo i nostri amici montanari a meditare sull'argomento che è per tutti un utile avvertimento ed altresì un monito severo.

« L'albero è un organismo vivente, che come tutti, nasce, cresce e muore; che ha bisogno di aria, luce, calore, umidità; che vive solo ma più frequentemente associato, con soggetti della stessa specie o di specie diverse in un complesso che si chiama bosco. Distinguiamo poi i *boschi* dalle *foreste* perché queste ultime sono ancora più estese e costituiscono un organismo ancora più complesso che va dal suolo, al soprassuolo, riunendo in armonica fusione la vita vegetale ed animale e talvolta anche quella minerale del territorio ove è insediato.

Il bosco però non è una formazione vegetale stabile e costante ma per le molteplici influenze dell'ambiente e del clima e per le modificazioni che vi induce, è soggetto a continue evoluzioni.

La sua importanza è duplice: *sociale* ed *economica*. L'azione sociale si consegue con la difesa del suolo dalla erosione e con la regolazione delle acque superficiali e profonde ed è massima perciò nei terreni montani, a forte pendenza e di natura geologica poco salda ed erosiva.

L'importanza economica è determinata oltre che dai prodotti diretti, principali e secondari (legname, legna, carbone vegetale, frutta essenze, selvaggina, funghi eccetera) dallo incremento turistico che le foreste generalmente favoriscono, specie in questi tempi ove il turismo è anche e sopratutto una manifestazione di massa, e perciò azione anche sociale; e più ancora con la benefica influenza che i bo in favore della difesa delle produzioni agricole e zootecniche sui più vasti territori agrari sottostanti, in pianura. Nel mondo predomina il concetto economico su quello sociale, sebbene quest'ultimo si sia fatto praticamente strada in questi ultimi tempi, anche in Italia

Rispetto alle sue funzioni il bosco si distingue in *bosco di protezione* e *bosco di produzione* e la terminologia è troppo chiara per essere spiegata. La tecnica rimboschitoria, tutte le volte che le condizioni *edafiche* lo consentano, associa i due tipi di boschi specie nei terreni di montagna, tendendo così alla risoluzione integrale del problema (sociale ed economico).

Da calcolo abbastanza fondato si sa che nel mondo si consumano due miliardi e mezzo di mc. di legname mentre le foreste conosciute e struttabili ne produrrebbero meno di due miliardi. Sono dati da prendersi come largamente indicativi di una situazione che conferma la necessità di proteggere i boschi esistenti, di migliorarli anzi e di crearne di nuovi ovunque ve ne sia l'opportunità.

La selvicoltura si difende col diffondere specie forestali a rapido accrescimento che raggiungano la maturità economica in più breve tempo di quelle tradizionali e la tecnica del legno, con l'utilizzare lintera massa del legname prodotto, riducendo le perdite, tanto che usano oggi finanche i residui della lavorazione che prima andavano perduti, destinandoli ad impieghi particolari (panelli di *faesite*, *masonite*, *agglomerati*, ecc.).

Malgrado l'uso sempre più esteso di succedanei, la richiesta di legname sul mercato mondiale e quindi nazionale è sempre crescente.

In Italia, che è un paese eminentemente montuoso (12 milioni di ettari di montagna e 12 milioni e mezzo di collina contro soltanto 4 milioni e 400 mila di pianura) il bosco riveste una importanza vitale.

Purtroppo le montagne e le colline sono spesso costituite da terreni poco saldi e tendenti a franare. L'argilla da instabilità alle pendici, produce frane, dà luogo ai caratteristici calanchi. Altri terreni dànno origine a degradazioni e instabilità. Enorme è poi il disordine di molti fiumi e torrenti, per cui il bosco protettore dovrebbe essere il naturale presidio della montagna e dall'alta collina, a salvaguardia della pianura.

D'altronde, in un Paese come il nostro, con una produzione annua di 13 milioni di mc. di legname si è pur sempre costretti ad importarne 4 milioni, che gravano sulla bilancia economica del paese per più di 40 miliardi di lire.

Esistono, per contro circa 5 milioni e 620 mila ettari di bosco di cui più della metà sono cedui semplici (3.347.000).

Di tali boschi solo il 3 % è di proprietà dello Stato e delle Regioni autonome (Foreste Demaniali).

La *percentuale di boscosità* riferita alla superficie produttiva è solo del 20,2 %, quando la Svizzera registra il 24,3 % la Germania, malgrado le distruzioni, il 27,5 per cento, la Jugoslavia il 30,6 %, l'Austria il 37,5 %, per tralasciare altre Nazioni.

I boschi quindi sono scarsi. Ma la situazione si aggrava quando si pensi che sono anche scarsamente produttivi (produzione media annua Ha. di soli mc. 2,28) ciò vuol dire che molte foreste sono in cattive condizioni.

Ma non si può tacere poi che della produzione dei nostri boschi solo 3 milioni e mezzo di mc. su 13 sono legname da opera; il resto è legno da ardere e carbone, con prospettive non troppo liete per il nostro Paese. Predominano infatti in Italia i cedui e scarseggiano le fustaie dalle quali si traggono gli assortimenti di maggiore richiesta nel nostro fabbisogno nazionale.

Conservare gli alberi, moltiplicarli è ormai un interrogabile imperativo: è questione di vita o di morte.

Si pensi che basta solo qualche minuto ad abbattere un albero secolare ma non si potrà mai abbreviare il tempo necessario per rinnoverlo e sostituirlo.

Se non si vuole che questo nostro Paese, sovranizzato dai monti sia di continuo sotto l'incubo di immani disastri, se intendiamo difendere seriamente le nostre pianure e le nostre città; se in questa terra bellissima ma avara non vogliamo spensieratamente rinunciare ad un complesso enorme di risorse e di ricchezze, riverberantesi in quasi tutti i campi dell'umana attività, è agli alberi che dobbiamo rivolgerci, ai nostri buoni, vecchi, indefettibili amici.

Le montagne si vendicano spesso per le costanti immani devastazioni che patiscono e per le rapine e le rovine che soffrono nel loro verde mantello. Il risanamento della montagna e della collina è perciò grave ed urgente problema che s'impone alla risoluzione con lo interessamento e la buona volontà di tutti gli italiani e perció non solo del governo. L'azione di Stato è solo una parte e forse neppure quella preminente. Occorre l'intervento di tutti i cittadini affinché gli alberi siano sempre ed ovunque rispettati e protetti. Vigili il Forestale, ma vigili anche tutto il popolo italiano. Incoraggi quest'ultimo il continuo e sistematico sforzo del primo per difendere i boschi che ancora ci restano, per migliorarli e renderli più produttivi, per estenderli.

PROBLEMI STAGIONALI

LA VIPERA NEI BOSCHI

Argomento sempre utile per i forestali come per la gente di montagna è quello che riguarda la vipera.

Questo rettile, che è il solo velenoso presente in Italia, si distingue dagli altri per tre caratteri fondamentali; lunghezza non maggiore di cm. 50-60; non ha vivacità di colori; ha la testa triangolare coperta superiormente da piccoli scudetti (e non piastre larghe come altri rettili). Ha coda breve, tronco tozzo con scaglie carenate. I suoi movimenti sono meno agili degli altri serpenti, la sua pupilla è verticale. Contrariamente a quanto si crede, non attacca se non molestato.

Le ghiandole velenifere sono situate ai lati della testa sotto i muscoli masseteri; da questi si dipartono canali che portano il veleno ai due denti inseriti nell'osso mascellare che risultano normalmente coricati tra le pliche del palato. I denti risultano scanalati e si presentano alquanto ricurvi all'indietro e sono rivestiti alla base dalla mucosa gengivale. Essi si ergono solo quando la serpe raddrizza le ossa mascellari per mordere, conficcandoli quasi a perpendicolo. Con tale movimento le ghiandole si schiacciano ed il veleno viene inoculato attraverso il foro dentario nella ferita come potrebbe avvenire con una comune siringa ipodermica. Allora, nei tessuti apparirà solo il piccolo segno dei due punti rossi.

I primi sintomi dell'avvelenamento nell'uomo sono: dolenzia e tumefazione della parte, crampi, cianosi. Seguono, dopo qualche ora, sonnolenza, vertigini, profonda prostrazione cefalea, vomito, profusi sudori e forte arsura, dispnea, polso breve e frequente, febbre ed altre sintomatologie più vistose. Nell'ultima fase, interviene coma, perdita di sensibilità, collasso. La morte è dovuta a paralisi respiratoria.

Le reazioni sono più o meno vistose a seconda del soggettto e della quantità di veleno iniettato. Se il morso avviene sopra stoffa, forte e pesante (velluto, tela) l'inoculazione è naturalmente scarsa.

Nei casi meno gravi, la fenomenologia regredisce già dopo 10-12 ore ma il gonfiore della parte perdurerà per molti giorni.

Il veleno della vipera è un liquido filamentoso gialliccio, costituito di proteine, grassi, sali e detriti di epitelio. Esso non è tossico per via gastrica ma ha effetti gravissimi se portato nel circolo sanguigno e ciò per azione di speciali neurotossine.

Il morso della vipera si ritiene letale e ciò generalmente è vero più di frequente per gli animali (cani in specie) che per l'uomo adulto.

LE CURE

Prudenza vuole che cacciatori, montanari, agricoltori in genere, guardie forestali rechino con sé sempre il *siero antiofidico* per poterne fare uso al bisogno e senza indugio. Tale siero, ricavato da animali immunizzati e per la prima volta da Calmette nel 1894, è procurabile presso tutte le farmacie a basso costo e il suo impiego è sicura garanzia onde evitare spiacevoli conseguenze dal morso della vipera.

Il trattamento che si suggerisce in caso di incidente del genere è quello di praticare *immediatamente* una stretta legatura della parte (di solito, un arto) per quanto possibile al di sopra del punto di lesione, onde tentare l'isolamento ed impedire che il veleno si diffonda. Il punto morsicato verrà, poi, profondamente inciso con due tagli in croce, con lama possibilmente sterile; si spremerà, quindi, la ferita facendone sgorgare sangue e, meglio ancora, mediante corte e ripetute *succhiature*. Si praticherà, poscia, il lavaggio della parte con alcool o, quanto meno ,con acquavite, cognac, rhum ecc. Il succhiare è una pratica facile e utilissima da non tralasciarsi che peraltro non dà luogo ad alcuna preoccupazione sempre che le labbra non presentino screpolature o lesioni. La ferita, prima scarnificata e poi spremuta, contiene dosi minime di veleno per cui il poco veleno misto a sangue e saliva che penetrasse in bocca — tosto risputato — non è affatto dannoso per sé. Il vuoto peraltro, che si origina nella cavità boccale, qualora vi fosse qualche piccola lesione interna, non provocherebbe altro che la fuoriuscita di sangue e perciò senza pericolo di contaminazione.

Dopo questo primo trattamento, medicata la ferita con impacco antisettico, dovrà praticarsi al più presto l'iniezione di siero antivipera. Si inoculerà il contenuto di una fiala, di solito 10 cc. nel cellulare sottocutaneo, possibilmente a monte della ferita. Se necessario, a distanza di qualche ora ,a giudizio del sanitario, potrà praticarsi una seconda iniezione e così anche nei giorni seguenti, questa ultima, meglio per via endovenosa.

Qualora si mancasse del siero, che peraltro, si trova in tutte le farmacie, ospedali, infermeria, posti di pronto soccorso, e può praticarsi anche qualche ora dopo l'incidente, si potranno rinnovare le lavature della parte e gli impacchi antisettici con permanganato potassico, ipoclorito di calcio (e questi anche per iniezioni) o ammoniaca. Saranno poi, utili coadiuvanti, eccitanti in buona dose, quali caffeina, canfora, stricnina digitale e alcolici. Sarà parimenti utile provocare, nel contempo, sudorazione e diuresi.

G. E. A.

PIOPPETI DIMOSTRATIVI

A iniziativa dell'Ispettorato delle Foreste di Perugia e in unione all'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta è stato deciso l'impianto di cinque pioppeti dimostrativi in provincia, della estensione di circa 1 ettaro ciascuno, che avranno esecuzione nel prossimo autunno in:

— Pontefelcino: proprietà Guelpa
— Valfabbrica: proprietà Amministrazione Torlonia
— Città di C.: proprietà Amministrazione Opere Pie Riunite
— Spoleto: proprietà Consorzio Bonificazione Umbra
— Todi: proprietà Istituzioni Riunite di Beneficienza

Essi avranno lo scopo di conseguire un impianto razionale — condotto con l'applicazione di tutti i sistemi tecnici più moderni, tali da essere presi quali esempi dimostrativi nelle singole zone — allo scopo di veder sempre più estesa e razionalizzata la coltura del pioppo in provincia.

CAMPI DIMOSTRATIVI IN FORAGGERE

Per effetto di una recente convenzione fatta tra la Direzione Generale Economia Montana e Foreste e la Federconsorzi — si avranno prossimamente in provincia di Perugia — dislocati in zone appropriate nella valle del Nera e nei tredici Comuni dichiarati montani di quella regione — molti campi dimostrativi di foraggere che servano di esempio ai naturali della zona montana che ormai dovranno volgere la loro particolare attenzione alla cultura dei prati-pascoli per realizzare quell'indirizzo prevalentemente zootecnico della zona che è premessa di miglioramento economico ed arra di successo e ristabilimento delle condizioni di vita della gente di montagna.

Essi si aggiungeranno ai due campi dimostrativi per foraggere che sono già stati realizzati dall'Ispettorato Rip.le delle Foreste di Perugia nel piano di Colfiorito nella proprietà Avv. Vitale.

FESTOSA E IMPORTANTE CERIMONIA A VICO CANAVESE

Insediato il Consiglio della Valle

La Valchiusella ha vissuto domenica 5 agosto una delle sue piú belle giornate. Bandiere al sole in tutti i Comuni, in ogni borgata e gente allegra e festosa su tutte le strade.

Un grande evento ha chiamato a raccolta tutti i valligiani, al suono del campanone di Vico Canavese, dove i dodici Comuni della valle hanno insediato il loro piccolo parlamento, che va sotto il nome di « Consiglio della Valle » Si tratta precisamente dei comuni di Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vidracco, Vistrorio e naturalmente, Vico Canavese.

La cerimonia dell'insediamento ha avuto luogo nella sala del Cinema Valchiusella, subito dopo l'importante riunione tenuta nella sala del palazzo civico per la approvazione delo statuto del Consiglio della Valle, la elezione del presidente, nella persona dell'avv. Alessandro Perino ,sindaco di Trausella, vice presidente per l'Alta Valle, il signor Guido Fontana, sindaco di Vico, che sarà anche sede della Giunta e vice presidente per la Bassa Valle.

Più che una cerimonia, questa dell'insediamento, è stata una manifestazione di letizia, di soddisfazione da parte di tutti i sindaci della valle e delle loro genti, di simpatia e di incoraggiamento da parte delle numerose personalità convenute. Erano presenti gli onorevoli Bovetti, Savio, Qarello, l'avv. Belfiore, assessore provinciale alla montagna e turismo, l'avvocato Oberto Vice Presidente dell'UNCEM in rappresentanza dell' Unione; il consigliere provinciale Ronco, il procuratore della Repubblica d'Ivrea Baietto, il prof. Rossi per il sindaco di Ivrea, l'avv. Petitti per la ANA, il cap. Bulleri, della Forestale, il cap. Noto e il tenente Dell'Aglio dei carabinieri, il prof. Bertola dell'Ispettorato agrario, l'avv. Todisco della Lega dei Comuni e moltissimi altri. Avevano mandato telegrammi di adesione e di augurio gli onorevoli Rapelli, Giraudo, l'ing. Adriano Olivetti — una lunga lettera di cui è stata data lettura — ed altri.

Ha tenuto il discorso ufficiale il sindaco di Trausella, avv. Perino. Dalle sue parole e da quelle di quanti lo hanno seguito — avv. Petitti, on. Savio, on. Bovetti, avv. Oberto e capitano Bulleri — tutti i presenti e la folla di valligiani raccolta sulla piazza hanno potuto comprendere la grande importanza dell'odierno insediamento.

Particolarmente applaudite le parole dell'on. Bovetti, che è sempre stato così vicino a tutte le genti montane ed in particolare a quelle del Canavese e delle sue valli pedemontane.

La giornata è stata caratterizzata da altre manifestazioni, quali la posa della prima pietra della scuola elementare in frazione di Inverso e lo scoprimento del monumento ai Caduti nella frazione di Drusacco. Ovunque grande concorso di autorità e di popolo — moltissimi anche i villeggianti ed i turisti — e in un'atmosfera di grande festosità e di letizia.

g. g.

A Sassotetto di Sarnano
la festa della montagna

Alla presenza del ministro dell'Agricoltura on. Colombo, del sottosegretario al Lavoro, on. Delle Fave, del sindaco di Roma Tupini e di numerose altre personalità, si è svolta il 28 luglio a Sassotetto di Sarnano la sesta festa nazionale della montagna per l'Italia centrale.

Parlando alla popolazione montana ,il ministro Colombo ha sottolineato come la festa della montagna non sia soltanto una manifestazione folcloristica e spettacolare, ma soprattutto un rito ed una assemblea di popolo. Rito nel senso della esaltazione della patria servita nel sacrificio delle genti di montagna; assemblea in quanto, attraverso questa celebrazione, tutto il Paese può constatare e discutere i risultati della politica in favore delle zone montane. Il problema della montagna, infatti, si presenta sotto diversi aspetti: tecnici, sociali ed economici.

Gli indirizzi gradualmente attuati nel tempo possono diventare fattore essenziale di un nuovo equilibrio delle zone montane. Per quanto più in particolare concerne le Marche, il ministro Colombo ha ricordato che gli interventi, in applicazione delle leggi in favore della montagna, sono ammontati per questa sola regione, a 5 miliardi e mezzo. Concludendo, il Ministro ha dichiarato che nello spazio di due esercizi finanziari e con i fondi della legge per la montagna, verrà completata la strada che congiungerà Sassotetto alla Valle del Sera.

IL NUOVO TESTO dell'Art. 1 DELLA LEGGE 991

Il Parlamento ha approvato la proposta di Legge dell'On. Giraudo che modifica l'Art. 1 *della* 991 *e l'Articolo* 12 *del D. P.* 987. *Diamo qui il nuovo testo:*

Articolo unico.

L'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, già integrato dall'articolo 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2.400.

La Commissione censuaria centrale compila e tiene aggiornato un elenco nel quale, d'ufficio o su richiesta dei comuni interessati, sono inclusi i territori montani. La Commissione censuaria centrale notifica al comune interessato e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'avvenuta inclusione nell'elenco.

La predetta Commissione ha altresì facoltà di includere nell'elenco stesso i comuni, o le porzioni di comune, anche non limitrofi ai precedenti, i quali, pur non trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, presentino pari condizioni economico-agrarie, con particolare riguardo ai comuni già classificati montani nel catasto agrario ed a quelli riconosciuti, per il loro intero territorio, danneggiati per eventi bellici, ai sensi del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33.

La Commissione censuaria provinciale può inoltrare proposta alla Commissione censuaria centrale per la inclusione nei territori montani dei comuni, o di porzioni di comune, aventi i requisiti di cui ai commi precedenti.

Spetta inoltre alla Commissione censuaria provinciale suddividere l'intero territorio montano della provincia in zone costituenti ciascuna un territorio geograficamente unitario ed omogeneo sotto l'aspetto idrogeologico, economico e sociale.

Tale competenza è demandata alla Commissione censuaria centrale nei casi in cui, a giudizio delle Commissioni censuarie provinciali interessate, la costituenda zona debba comprendere territori montani contigui appartenenti a due o più provincie ».

Le modifiche apportate dalla legge Giraudo all'articolo 1 della legge 25-7-1952, n. 991, riguardano essenzialmente:

1) l'unificazione dell'art. 1 della 991 con l'art. 12 del Decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 987. Questo è un modestissimo ma significativo passo, che dimostra la volontà dell'UNCEM di giungere alla formulazione in un unico testo di tutte le disposizioni che interessano la montagna e che ora sono contenute in diversi provvedimenti legislativi;

2) la possibilità fornita alla Commissione Censuaria Centrale di iscrivere nell'elenco dei territori montani, direttamente o su proposta delle Commissioni Censuarie Provinciali, anche le parti montane di quei Comuni censuari che non possiedono nel loro complesso i requisiti necessari per essere iscritti nell'elenco stesso.

Questo provvedimento interessa in particolar modo i numerosi Comuni ubicati ai margini dei rilievi i quali, pur possedendo i requisiti fisici dell'altitudine richiesti dall'art. 1 della legge 991, non hanno la possibilità di essere classificati montani in quanto, comprendendo anche una parte di pianura, il reddito di questa viene ad elevare il reddito medio, riferito a tutto il territorio comunale, ad un livello superiore alle richieste L. 2.400 per ettaro.

La possibilità di dividere il Comune censuario, concesso ora dalla legge Giraudo, permetterà di includere la parte montana di tali Comuni nell'elenco dei territori montani e di lasciare da tale elenco esclusa la residua parte di collina o di pianura.

Ancora, ultima nell'elencazione, ma prima per importanza, dobbiamo rilevare come la possibilità di **rompere** il Comune censuario permetterà alle Commissioni Censuarie Provinciali ed a quella Centrale la possibilità di completare le Zone montane previste dall'art. 12 del D.P. 10-6-1955, n. 987, includendo in esse le parti montane dei Comuni posti allo sbocco delle valli, sì da raggiungere l'unità geografica e contemporaneamente rispettare la omogeneità economica tassativamente richiesta dal Decreto.

3) La soppressione del comma che consente di detrarre dal computo del reddito medio quello relativo alle colture specializzate, e cioè quelle aventi un reddito di oltre 12.000 lire.

E' da rilevare questa modifica, non solo in quanto elimina una sperequazione oggi esistente tra i comuni, sperequazione che aveva permessa l'inclusione nell'elenco dei territori montani proprio di quei Comuni complessivamente da giudicarsi più ricchi, ma anche perché compie un primo passo verso la unificazione dei criteri di montanità contenuti nelle due leggi 991 e 703 per la Finanza Locale. Quest'ultima legge, infatti, non prevede la detrazione delle colture specializzate nel computo del reddito medio da effettuarsi per la iscrizione nell'elenco dei Comuni montani ai fini dell'assegnazione dell'1% dell'I.G.E.

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

SULLA LEGGE 959

Come già pubblicato sul precedente numero del « Montanaro d'Italia » la Corte Costituzionale con sentenza del 4 luglio c.a. ha respinto i ricorsi presentati da alcune Società Idroelettriche per illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1° e 8° della legge 27 dicembre 1953 n. 959, riconoscendo legittima la legge stessa.

I giudizi definiti con la sentenza suindicata erano stati firmati dalle seguenti società:

« Società Generale Elettrica della Sicilia, Società Piemonte Centrale di Elettricità, « Terni », « SIP », Azienda Elettrica Municipale di Torino, Società Elettrica SELT-VALDARNO e Società Idroelettrica Alta Toscana, le quali tutte, nel corso di giudizi vertenti dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche avevano sollevato l'eccezione di illegittimità costituzionale della legge 959, contenente norme modificative al T.U. delle leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775, riguardanti l'economia montana, perché in contrasto con l'art. 23 della Costituzione.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ritenuta a suo tempo l'eccezione non manifestamente infondata e pregiudiziale ad ogni altra questione di merito, aveva sospeso i giudizi, rimettendo, con sua ordinanza del 3 novembre 1956, gli atti alla Corte Costituzionale per la soluzione della questione relativa.

Nella propria ordinanza il Tribunale Superiore delle Acque aveva osservato che l'art. 1 della legge n. 959, concernente la economia montana, istituisce una prestazione patrimoniale obbligatoria, e precisamente un sovracanone, e ne determina i soggetti attivi (comuni compresi nell'ambito dei bacini imbriferi montani), i soggetti passivi (i concessionari di grandi derivazioni d'acqua le cui opere di presa siano situate nell'ambito dei bacini) e l'ammontare (lire 1.300 per kw. di potenza nominale media) demandando al Ministero dei LL.PP. di stabilire il perimetro dei singoli bacini imbriferi montani, in relazione al quale, risulteranno poi determinati in concreto i soggetti attivi e passivi della prestazione.

Il dubbio sulla legittimità costituzionale della norma sorgeva in quanto la Legge non definiva quali fossero le caratteristiche del « bacino imbrifero montano ».

Lamentavano quindi i ricorrenti che in mancanza di un criterio fissato direttamente dal legislatore, si poteva ritenere che le norme della legge 959, ed in particolare i commi 1° e 8° dell'art. 1, avessero affidato alla piena discrezionalità amministrativa del Ministero LL.PP. la identificazione dei bacini imbriferi montani, e ciò in contrasto con l'art. 23 della Costituzione.

Nelle varie cause, congiuntamente discusse, promosse con le sei ordinanze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, la Corte Costituzionale ha emesso un'unica sentenza (la quale porta il n. 122), unica essendo la questione dedotta.

Riportiamo qui di seguito uno dei principali passi della sentenza:

« la prima indagine da svolgere per giudicare sulla questione relativa al contrasto tra le norme della legge del 1953 e lo art. 23 della Costituzone, consiste nello stabilire se il sovracanone di cui alla detta legge sia da considerare una « prestazione patrimoniale imposta ».

Fatta quindi la distinzione tra il caso in cui il nuovo onere sia sostitutivo di quello già a carico dei concessionari in base all'Art. 52 del T.U. delle leggi sulle Acque e sugli impianti elettrici, e quello in cui si tratti invece di un onere totalmente nuovo, tanto per le concessioni vigenti o in corso di rilascio; quanto per le concessioni future, la Corte afferma che il sovracanone viene ad essere per tutti una prestazione « nuova » imposta dalla legge del 1953.

Prosegue poi la sentenza:

IL TESTO DELLA SENTENZA

« Si può, dunque, cominciare con l'affermare che esistono, o per lo meno possono esistere, concessionari sui quali non grava lo onere di cui all'art. 52 *del testo unico. Almeno per questi concessionari, bisogna riconoscere che il sovracanone è una nuova prestazione imposta dalla legge del* 1955.

Ma anche per quei concessionari per i quali sono in atto gli oneri previsti dall'art. 52, *il sovracanone viene ad essere una prestazione nuova, in quanto diversa. Vero è che il sovracanone sostituisce gli oneri di cui all'art.* 52 *ed è anche vero che, unica essendo la misura del sovracanone qualunque sia il numero dei Comuni beneficiari, il concessionario può non avere un interesse sotto tale rispetto. Ma questo non vuol dire che gli oneri di cui all'art.* 52 *ed il nuovo sovracanone siano equivalenti. Altro è la fornitura di energia che il concessionario « può » essere obbligato ad erogare a favore dei Comuni rivieraschi in quantità non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina di produzione; altro è il sovracanone in denaro che il concessionario è tenuto a corrispondere a favore dei Comuni facenti parte del bacino imbrifero montano. La diversità della prestazione è tale che il sovracanone ben può qualificarsi nuova prestazione, anche se essa venga a sostituire gli oneri precedenti.* —

Occorre, dunque, procedere all'esame della natura di questa prestazione in riferimento all'articolo 23 *della Costituzione.*

Le Società elettriche sostengono tutto il carattere tributario della prestazione e la stessa Avvocatura dello Stato non contesta, anzi presuppone tale carattere. Da parte di vari Comuni, il problema è stato, invece, affrontato vivacemente sotto diversi aspetti, sostendosi che il sovracanone non abbia carattere tributario ma rappresenti un onere imposto ai concessionari o un corrispettivo della concessione ovvero un compenso dovuto dal concessionario per l'uso eccezionale del bene pubblico o per rivalere i Comuni di una diminuzione di ricchezza da essi subita a causa della concessione. —

E' utile, a questo punto, richiamare la giurisprudenza del Collegio. Con la sentenza numero 4 *del* 16 *gennaio* 1957 *la Corte affermò che la denominazione della prestazione non è rilevante agli effetti dell'applicazione dell'art.* 23, *quando si tratti di una prestazione che può essere stabilita come obbligatoria a carico di una persona senza che la volontà di questa vi abbia concorso: il criterio decisivo per ritenere applicabile l'art.* 23 *è che ci si trovi di fronte ad una prestazione obbligatoria in quanto istituita da un atto di autorità. Identici criteri sono stati adottati con la successiva sentenza n.* 30 *del* 23 *gennaio* 1957, *con la quale si è ritenuto che rientrasse nel novero delle prestazioni imposte il « corrispettivo » dovuto dagli utenti delle bombole di gas metano.*

Applicando al caso attuale i medesimi principi, chiara appare la non rilevanza delle questioni che sono state dibattute circa la natura del sovracanone. Non importa sapere se il sovracanone abbia carattere tributario, nè se esso sia un corrispettivo della concessione o un indennizzo ai Comuni; nè importa sapere se i Comuni abbiano la veste di soggetti attivi della prestazione o quella di terzi beneficiari; se, in altri termini, i Comuni abbiano, nei confronti dei concessionari, un diritto subiettivo alla prestazione: questione tutte di molto interesse, ma non utili ai fini del decidere. L'unica cosa essenziale è lo stabilire se il sovracanone abbia il carattere di prestazione patrimoniale imposta dall'autorità.

Ora, dopo tutto quello che si è esposto, la Corte non crede che si possa fondatamente dubitare di tale carattere.

Attraverso la determinazione del bacino imbrifero montano, viene imposto ai concessionari un nuovo e diverso obbligo, consistente nella corresponsione di una somma in denaro. Quest'obbligo non esisteva al momento della concessione; i concessionari ne sono gravati senza il concorso della loro volontà, per il solo effetto di un atto emanato dal Ministro per i Lavori Pubblici. Si direbbe che, come prestazione imposta ,il sovracanone abbia caratteri non meno decisi di quelli che presentano i casi del « diritto di contratto » dovuto all'Ente Risi o del « corrispettivo » dovuto dagli utenti di bombole all'Ente Nazionale Idrocarburi.

L'ultima questione da risolvere consiste nel giudicare se, in relazione all'art. 23 *della Costituzione, possa considerarsi legittima la disposizione di legge che affida al Ministro per i Lavori Pubblici la determinazione dei bacini imbriferi montani.*

Occorre premettere che la potestà affidata al Ministro si estrinseca chiaramente nella emanazione di atti amministrativi. Questi, pur avendo sotto tanti altri aspetti natura ed effetti diversi, possono raggrupparsi tenendo presente la loro caratteristica di atti di accertamento: tali sono, scegliendo a caso tra i numerosissimi esempi, gli atti che approvano gli elenchi delle acque e delle strade pubbliche; gli elenchi degli stupefacenti, dei sieri e vaccini, dei colori nocivi, delle malattie infettive e diffusive e tanti altri in materia sanitaria; gli atti che determinano i vincoli per scopi idroelettrici ed i vincoli per la tutela del patrimonio artistico o del paesaggio. Tutti questi atti non hanno carattere legislativo né regolamentare, anche se, quando trascendono la cerchia di interessi di singoli cittadini o quando producono effetti nei confronti della generalità dei cittadini, presentano, sotto questo aspetto, qualche caratteristica comune con il regolamento si distinguono, in quanto non dettano norme giuridiche. Tali atti di accertamento sono di competenza della pubblica Amministrazione e le leggi stabiliscono la forma della loro emanazione: decreto del Capo dello Stato o decreto del Ministro competente.

La questione da risolvere nella presente causa è quella di vedere se la legge, che demanda al Ministero per i Lavori Pubblici la delimitazione dei bacini imbriferi montani, sia legittima non tanto per la natura dell'atto (atto amministrativo) e non tanto per la sua forma (decreto ministeriale), quanto per un difetto di limiti nei poteri dell'organo amministrativo.

E' d'uopo ricordare che, nelle due sentenze dianzi citate e nella successiva sentenza n. 47 *dell'8 marzo* 1957 *questa Corte, in tema di applicazione dell'articolo* 23 *della Costituzione, ha posto in evidenza la necessità che la legge, nella quale trova fondamento il potere di imposizione, stabilisca criteri e limiti, che, pur potendo essere variabili da caso a caso per la particolarità della materia, siano, nel loro complesso, idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore, fissando i presupposti soggettivi ed oggettivi della prestazione nonché i controlli, sì da non lasciare adito all'arbitrio.*

Sulla base di questi criteri interpretativi, la Corte reputa che la norma denunziata non meriti le critiche che le sono state mosse.

Si è già detto che la delimitazione del bacino imbrifero montano è un atto amministrativo di accertamento. E' da escludere che nel compiere tale accertamento il Ministro disponga di discrezionalità amministrativa nel senso proprio di questa espressione: disponga, cioè, di una potestà di scelta fra varie soluzioni in vista degli scopi di pubblico interesse da raggiungere. I difensori delle società concessionarie hanno fatto notare che i due pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, emessi nella materia in esame, oltre che essere contraddittori, mostrerebbero come il Ministro abbia adottato criteri attinenti ad un esercizio di potere discrezionale amministrativo, offrendo una riprova della eccessiva larghezza dei poteri lasciati all'Amministrazione. La Corte ,pur riconoscendo, per la verità, che le società elettriche si sono soffermate sui pareri del Consiglio superiore non per discutere in questa sede i singoli provvedimenti ministeriali ma per trarne elementi di critica nei riguardi della legge, deve, tuttavia, affermare che spetta al giudice competente lo stabilire se quei provvedimenti siano o non siano legittimi. In questa sede, è necessario e sufficiente affermare che l'art. 1 *della più volte citata legge del* 1953 *non riconosce al Ministro una sfera di discrezionalità amministrativa. Con questo la Corte non intende enunciare il principio che l'art.* 23 *della Costituzione escluda, in materia di imposizione di prestazioni personali o patrimoniali, qualsiasi sfera di discrezionalità amministrativa, mentre ammetta la possibilità di un esercizio di discrezionalità tecnica; ma la Corte intende semplicemente identificare, rispetto alla legge del* 1953, *i poteri spettanti all'Amministrazione, al fine di giudicare se sia o no fondata la questione di legittimità costituzionale della legge denunziata.*

Ciò precisato, si può affermare che il Ministro non ha il potere di determinare i bacini imbriferi montani secondo criteri di scelta affidati ad una sua valutazione del pubblico interesse, ma ha l'obbligo di attenersi a criteri tecnici. Come si è detto, sarà il giudice della causa principale che potrà accertare, nei limiti della sua competenza, se il Ministro sia incorso in eccesso di potere, adottando criteri attinenti all'esercizio di una discrezionalità amministrativa che non gli competeva; ma ciò non potrebbe costituire un argomento per dimostrare l'illegittimità costituzionale della norma che ha attribuito il potere.

Si è discusso dalle parti se, in base alla legge in esame, spetti al Ministro una sfera di discrezionalità tecnica o se addirittura il Ministro non abbia altro compito che quello di ricercare precisi elementi tecnici per applicarli a singole situazioni di fatto senza alcun margine di apprezzamento.

Per quanto la questione non abbia importanza rilevante ai fini del decidere, anche per la difficoltà di una discriminazione pratica fra i due concetti, la Corte reputa che la legge del 1953 *abbia affidato al Ministro una sfera di discrezionalità tecnica, non potendosi negare, per la natura stessa del provvedimento, un certo margine di apprezzamento tecnico in vista delle così varie strutture del territorio nazionale.*

L'indagine si riduce a vedere se, in relazione alla legge che la prevede ed alla natura dei provvedimenti da porre in essere in applicazione della legge stessa, tale discrezionalità tecnica possa considerarsi o no circoscritta in modo da assicurare una congrua garanzia agli interessati di fronte a possibili arbitri dell'Amministrazione.

Bisogna riconoscere che la legge non avrebbe potuto fissare limiti altimetrici, come ha fatto in altri casi, in cui, per le particolari finalità da raggiungere, si poteva stabilire un criterio convenzionale basato sull'altitudine o su altri elementi. In questo caso, dovendosi tenere conto della varietà della situazione orografica del Paese, un criterio rigido era impossibile dettarlo, ed un criterio convenzionale sarebbe stato non confacente allo scopo. La soluzione adottata è stata quella di fissare un criterio tecnico generale, affidando al Ministro il compito di farne applicazione caso per caso. Non è questa una soluzione nuova; anzi è una soluzione tradizionale. Già nella stessa materia delle acque pubbliche la legge non ha fatto altro che dare una formula molto generale e compensiva, quella contenuta nell'art. 1 *del testo unico del* 1933, *lasciando che, in seguito ad apposito procedimento, l'Amministrazione provveda alla dichiarazione del carattere pubblico di un'acqua. E non avviene diversamente per le dichiarazione che l'Amministrazione emette in altri campi: la legge enuncia un principio, normalmente di ordine tecnico, che poi gli organi dell'Amministrazione applicano in concreto. Anche nella legge in esame è stato posto un criterio tecnico — delimitazione dei bacini imbriferi montani — al quale la valutazione dell'organo amministrativo è vincolata.*

(Continua in 8ª pag.)

Inaugurato il primo Tronco dell'Acquedotto della Lessinia

Domenica 28 luglio con una riuscitissima manifestazione organizzata dalla Comunità Montana della Lessinia e dal Consorzio per l'acquedotto della Lessinia, presenti i Ministri Medici e Gonella, si è proceduto in quattro centri della Montagna Veronese alla inaugurazione del primo tronco dell'Acquedotto della Lessinia che ad opera compiuta servirà ben 11 Comuni della zona.

I montanari di San Mauro Saline, Velo Veronese, Roveré Veronese e Boscochiesanuova hanno visto così risolto il problema del rifornimento idrico del loro Comune, problema che era dibattuto da molto tempo e che fino a poco tempo fa era parso di quasi impossibile realizzazione.

Dai montanari in festa che facevano ala al passaggio dei Ministri, dei parlamentari e delle autorità locali espressioni lusinghiere e unanimi consensi erano rivolti agli artefici di questa grande realizzazione con particolare riferimento ai dirigenti della Comunità della Lessinia e del Consorzio dell'Acquedotto i cui rispettivi Presidenti: avv. Neristo Benedetti e prof. Vittorio Castagna in tre anni di silenzioso lavoro erano riusciti a impostare il problema, ottenere i finanziamenti dal Governo con i fondi della legge sulle aree depresse del Centro Nord e realizzare la prima parte di questa imponente opera.

La cronaca della giornata si inizia con l'arrivo per le vie del cielo a mezzo di elicottero del Ministro Medici sul Monte San Moro in comune di San Mauro. Erano ad attenderlo il Ministro Gonella, gli Onevoli Burato, Gozzi, Castellarin, Perdonà, Uberti, il Senatore Trabucchi ,il Prefetto Dr. Gaia, il Presidente dell'Amministrazione Provinciale e autorità civili e militari della Provincia di Verona.

Dopo la SS. Messa celebrata nella suggestiva cappella di San Moro da mons. Rossetti in rappresentanza dell'Arcivescovo, gli intervenuti si sono riuniti nel Teatro di San Mauro dove, dopo il benvenuto del Sindaco, il Presidente della Comunità della Lessinia avv. Benedetti, ha tenuto una applaudita relazione sui problemi della Comunità sulla attività svolta finora dalle Comunità e sui programmi futuri dello Ente da lui presieduto.

Ha poi preso la parola il Sen. Medici dicendosi lusingato di partecipare alla inaugurazione di così importante opera e rallegrandosi con i dirigenti per il lavoro svolto riconoscendo anche la validità dei problemi illustrati nella relazione dell'avv. Benedetti. Ha poi illustrato gli sforzi sinora compiuti dal Governo per la soluzione della grave crisi della montagna ed ha auspicato una revisione della economia agricola montana soprattutto con il potenziamento della zootecnia e la valorizzazione del turismo. Ha poi assicurato il Suo interessamento affinché possano essere stanziati sollecitamente gli ulteriori fondi per il completamento dell'acquedotto.

Successivamente i convenuti si sono portati a Velo, Roverè e Boscochiesanuova dove il Presidente del Consorzio dell'acquedotto prof. Castagna ha illustrato l'attività svolta per la realizzazione dell'opera inaugurata. Successivamente il Ministro Gonella ha preso la parola congratulandosi per l'opera eseguita e assicurando tutto il Suo interessamento per la soluzione dei molti problemi che restano ancora insoluti per la rinascita della montagna veronese.

Nel pomeriggio i due Ministri si sono recati a Caprino Veronese dove il Presidente della Comunità del Baldo, ins. Mario Tonini ha illustrato la situazione locale.

AD ALAGNA IN VALSESIA

Celebrata la festa della montagna

La "sesta festa nazionale della montagna" ha avuto il suo svolgimento ad Alagna, in alta Valsesia, in una cornice di festosa solennità, alla presenza di più di tremila partecipanti, provenienti da tutti i principali centri montani dell'Italia settentrionale.

Ha presenziato la riuscitissima manifestazione il ministro dell'Agricoltura, on. Emilio Colombo, il quale è giunto ad Alagna poco dopo le 10, accompagnato dall'on. Giulio Pastore, presidente del "Consiglio della Valsesia", dall'on. Giraudo, presidente dell'Unione dei comuni montani, dall'ing. Camaiti, direttore generale dell'economia montana, dagli on. Marazza, Franzo, Bussi e Moscatelli, dai prefetti di Vercelli e di Novara, e dalle principali autorità provinciali e locali.

Prima di giungere ad Alagna, il ministro aveva inaugurato a Varallo due case forestali sorte al vivaio della Crosa e la bottega permanente dell'artigianato valsesiano, ed aveva posto a Piode la prima pietra del primo caseificio consorziale della Valsesia.

Ad Alagna, nel magnifico pianoro di Resiga, tutto imbandierato e gremito di folla, in uno scenario di indimenticabile bellezza alpina ed al limite della suggestiva tendopoli del Corpo forestale dello Stato, il vescovo di Novara ha celebrato la messa sull'altare da campo, mentre la corale alpina di Borgosesia eseguiva magistralmente canzoni improntate al significato della cerimonia. Al termine del rito recavano il saluto ai convenuti il sindaco di Alagna, i rappresentanti delle delegazioni estere della Francia e dell'Austria, l'onorevole Giraudo e monsignor Emiliano Lucchesi, abate di Vallombrosa, che aveva seguito dal centro spirituale dei forestali italiani la fiaccola portata in Valsesia da una staffetta del corpo forestale.

L'on. Pastore, prendendo subito la parola, ha portato il saluto della Valsesia, ha sottolineato il sacrificio dei montanari e, precisando quanto è stato fatto dallo Stato democratico in questi ultimi anni, ha tratto l'auspicio per un pronto completamento del programma prefisso di rinascita.

Il ministro Colombo, dopo aver premiato sei guardie forestali particolarmente meritevoli, ha infine pronunciato il discorso ufficiale.

Dopo aver ringraziato le delegazioni straniere ed esaltato la reciproca collaborazione e lo scambio di esperienze ai fini della valorizzazione della montagna, il Ministro ha rivolto il suo elogio a tutti i forestali italiani, e particolarmente ai Sottufficiali ed alle Guardie che con le genti della montagna sono chiamati a dividere sacrifici e soddisfazioni in una comunanza di vita e di lavoro intesa allo stesso fine. E' stato detto, ha proseguito il Ministro, che la Festa della Montagna è una geniale idea dei governi democratici; è giusto allora ricordare l'on. Fanfani che, come Ministro dell'Agricoltura, Ideò e volle questa bella celebrazione. Essa fu voluta per ricordare ed esaltare la virtú e la genialità della gente delle nostre montagne, "ricchezza della Patria nostra e matrice della sua grandezza". Si ha qui il senso della patria perché qui la patria si serve con sacrificio da coloro che dalla patria non sempre furono ricordati. E' giusto, pertanto — ha aggiunto il Ministro — che lo Stato faccia tutto il possibile per le zone montane.

Si chiede da più parti se sia in atto una politica a favore della montagna. A tale domanda si deve rispondere affermativamente sia per quanto attiene ai fini e agli orientamenti dell'azione di governo, sia per quanto attiene agli stanziamenti che vengono disposti. Se si confrontano tali stanziamenti agli innumerevoli bisogni, si deve dire che essi sono insufficienti; ma se si rapportano alle possibilità del bilancio statale ed ai necessari tempi tecnici di esecuzione delle opere, si deve dire che lo sforzo compiuto è veramente imponente.

Dal 1951 ad oggi sono stati stanziati e spesi — in applicazione delle vigenti leggi nel settore — ben 187 miliardi per opere pubbliche di bonifica montana. In applicazione della legge 1952 per la valorizzazione dei territori montani, sono stati provocati nel settore dei miglioramenti fondiari — investimenti globali per 33 miliardi. Altri 6 miliardi e 600 milioni di opere di miglioramento sono state eseguite, sempre in applicazione della predetta legge, mediante mutui con contributo statale.

Dal canto suo la Cassa per il Mezzogiorno ha già impegnato 75 miliardi per contributi di miglioramento fondiario in favore della montagna meridionale e di essi ne ha già erogati 22. Altri stanziamenti sono previsti dalla legge speciale per la Calabria.

Per il solo Piemonte — ha ricordato ad un certo punto il Ministro — sono stati spesi sulla legge per la Montagna negli ultimi quattro anni — 7 miliardi e 185 milioni. La riprova di questo sforzo dello Stato italiano a beneficio della montagna piemontese, si è avuta stamane dalle numerose opere già realizzate in Valsesia ed anche da quelle che oggi sono state inaugurate.

Il Ministro Colombo ha poi annunciato che egli si impegna a finanziare, in favore della Valsesia, oltre i normali stanziamenti di bilancio, alcune nuove opere di carattere straordinario ed urgente che gli verranno segnalate dal Consiglio di Valle.

Avviandosi alla conclusione del suo discorso, il Ministro ha, infine, ricordato che in assolvimento dell'impegno assunto l'anno scorso, nel bilancio dell'agricoltura dell'esercizio in corso i fondi per la montagna sono stati aumentati da 9 a 14 miliardi. Ha concluso annunciando che nel 1958 le Feste nazionali della montagna si svolgeranno per l'Italia settentrionale sul Monte Nevegal in prov. di Belluno; sul Terminillo in provincia di Rieti per l'Italia Centrale e sul M. Pollino, a cavaliere tra la Lucania e la Calabria, per l'Italia Meridionale.

La documentazione di quanto si è compiuto finora non vuole affatto significare soddisfazione piena, ma impegno del Governo democratico anche per il futuro. La voce che si leva da questa Festa della montagna e dai molteplici convegni di studio, è cosi possente che i governi democratici non possono non ascoltarla.

Nel pomeriggio si è svolto al teatro all'aperto, predisposto dall'ENAL, l'annunciato spettacolo folcloristico, con la partecipazione degli applauditissimi gruppi di Varese, Bergamo, Sondrio, Gorizia, Forlì, Padova e delle corali alpine di Borgosesia e di Biella, del gruppo fisarmoniche a bocca di Varallo e della banda cittadina varallese. Una magnifica giornata celebrativa, che verrà a lungo ricordata da tutti i partecipanti e dalle operose popolazioni della Valsesia.

DAL 4 AL 6 AGOSTO A ROVERETO

IL CONVEGNO NAZIONALE DELL'EDILIZIA ALPINA

Secondo un metodo che ne determina ormai la caratteristica, la Mostra dell'Artigianato, Industria e Agricoltura di Rovereto ha inserito — anche quest'anno — tra le sue manifestazioni lo studio specifico di un problema economico-sociale di interesse nazionale, e, nello stesso tempo di vitale importanza per le popolazioni della Regione Alpina.

L'argomento di studio del corrente anno riguarda il problema del risanamento dell'edilizia rurale: alloggio, arredamento, costruzioni prettamente agricole.

Il problema è comune — sia pure con aspetti diversi — a tutto il territorio nazionale e può essere indubbiamente annoverato, da un punto di vista sociale ed economico, tra i più rilevanti e complessi del mondo contadino.

Il solo dato relativo all'entità della popolazione attiva del paese dedita all'agricoltura (42 %) offre un'idea della vastità del problema che ha una notevole importanza anche di ordine economico e produttivistico in conseguenza della funzione strumentale che l'abitazione è chiamata ad assolvere nei riflessi della vita, e del progredire dell'azienda agricola, e dei soggetti umani che operano nell'ambito della azienda agricola stessa.

Indagini recenti e del passato hanno consentito di rilevare come certi fenomeni, quale il depopolamento di vaste zone di montagna, di collina ed anche di pianura, son originati non solo dallo squilibrio determinatosi tra entità della popolazione e potenzialità di lavoro dei terreni coltivabili e dei redditi detraibili, ma anche da quell'insufficienza di comodi di vita che ha origine principalmente dalla mancanza di un'abitazione decorosa e civile.

Le indagini svolte nel 1933-34 portarono a valutare in 600 mila circa le case rurali da demolire e da riattare con grandi riparazioni ed in un milione quelle abbisognevoli di piccole riparazioni. Ma se si considerassero il tempo decorso, i lunghi periodi di stasi costruttiva, le necessità imposte dalla ricostruzione postbellica e le nuove esigenze maturate in questi ultimi decenni, la situazione predetta deve considerarsi superata e di gran lunga peggiorata.

D'altro canto il problema per la complessità dei suoi aspetti non può essere risolto con la sola formulazione di studi e di progetti giuridico-economici, ma richiede per ogni singola regione agraria soluzioni aderenti alla realtà, vale a dire capaci di interpretare le tradizioni e le esigenze ambientali e di innestare su queste la conseguente opera di risanamento.

Il Convegno Nazionale sulla Edilizia rurale nelle alpi italiane che, con l'annessa esposizione grafica dei risultati di alcune apposite indagini, viene organizzato, per i giorni 4, 5, 6 agosto prossimo in occasione della IX Mostra Artigianato Industria e Agricoltura di Rovereto ha appunto lo scopo, da un lato, di ricercare sul piano tecnico, sociale, economico e giuridico le soluzioni del problema per la regione agraria presa in esame e, dall'altro lato, quello di puntualizzare su un più vasto piano un fondamentale elemento di vita e di progresso del mondo contadino italiano.

L'iniziativa è stata promossa, di comune accordo, dalle Camere di Commercio Industria e Agricoltura di Verona e Trento, la Fiera Internazionale di Verona e la Mostra Artigianato Industria e Agricoltura di Rovereto. E' posta sotto il patrocinio del Consiglio Nazionale delle Ricerche e vi partecipano i Ministeri della Agricoltura e Foreste, Lavori Pubblici, Industria e Commercio ed Enti particolarmente qualificati, quali il Comitato Nazionale per la Produttività e l'UNRRA-CASAS.

La regione agraria presa in esame riguarda le diciannove provincie dell'arco alpino (Cuneo, Vercelli, Torino, Novara, Como, Brescia, Udine, Bergamo, Trento, Belluno, Bolzano, Varese, Savona, Imperia, Verona, Treviso, Vicenza, Sondrio e Aosta) e quindi una entità di popolazione di oltre 9 milioni di abitanti dedita per oltre il 37 % ad attività agricole.

Il *Convegno Nazionale* si svolgerà sulla base delle relazioni che terranno i proff.ri Bruno Nice dell'Università di Firenze, Dario Perini dell'Università di Pisa, Gino Pratelli dell'Università del Sacro Cuore di Milano, il prof. Mario Balestrieri, Presidente della Cassa di Risparmio di Verona ed il Senatore Giuseppe Trabucchi.

Il prof. Balestrieri ed il Sen. Trabucchi tratteranno in particolare degli aspetti finanziari, il primo, e della « evoluzione e riflessi della vigente legislazione sulla casa rurale » il secondo.

Il prof. Nice illustrerà i « caratteri generali dell'insediamento e della architettura rurale nelle Alpi ». Con tale relazione saranno posti in risalto i precedenti tentativi di ricerche e di indagini eseguiti al riguardo, sia in Italia che all'Estero; la definizione del concetto di casa alpina; i concetti e i limiti territoriali dell'arco alpino; le sue caratteristiche; le forme di insediamento; i tipi delle case rurali, la loro struttura e lo stato di abitabilità; le culture e l'influenza da queste esercitata; le diverse esigenze di rinnovamento dei fabbricati rurali.

Il prof. Pratelli invece illustrerà « la cassa rurale alpina nei suoi aspetti tecnici ». Con la relazione del prof. Pratelli sarà esaminata la attuale rispondenza della prefabbricazione; i fattori che maggiormente definiscono la edilizia, quali il fattore etnico, quello tradizionale, il fattore fisico e quello economico; e porrà inoltre in risalto i metodi di esperimentazione nell'edilizia.

Nel corso del Convegno sarà infine esaminato il problema dell'arredamento della casa rurale in vista di una sua graduale tipizzazione. L'argomento sarà trattato nell'ambito delle relazioni dei proff.ri Nice e Pratelli e, successivamente, dal geometra Dapor.

La *parte espositiva*, che viene curata con la particolare collaborazione di tecnici dell'UNRRA CASAS, consisterà in una riproduzione grafica e plastica degli studi e delle indagini espletate in questi ultimi mesi, in particolare in due zone campione della provincia di Trento. La parte espositiva fornirà un insieme di elementi quanto mai necessari per una delimitazione e valutazione del problema e rappresenterà una esemplificazione completa e viva del problema stesso in ordine ai suoi aspetti attuali ed alle sue possibili soluzioni su basi reali ed organiche.

Una prima serie di pannelli rappresenterà: la distribuzione della popolazione dell'arco alpino nelle diverse zone agrarie (montagna, collina e pianura); alcuni fenomeni generali relativi all'ambiente naturale, alle risorse, alle forme di insediamento della popolazione, alla suddivisione di questa attività.

Un secondo gruppo di pannelli porrà in risalto gli stessi fenomeni ma con una ricchezza maggiore di dati, limitatamente a tredici comuni della Val Lagarina, nel cui territorio sono state svolte le indagini campioni relative al Comune di Volano ed al centro abitato di Castellano.

La serie maggiore di pannelli porrà in risalto infatti la situazione attuale di questi due centri in rapporto alla geografia del loro territorio, alla distribuzione e classificazioni della proprietà fondiaria, alla situazione nella proprietà edilizia, alle caratteristiche del tessuto urbanistico, al rapporto intercorrente tra popolazione ed abitazione, ai gruppi tipici di abitazione attuale.

A conclusione un'ultima serie di pannelli rappresenterà alcune soluzioni esemplificative di natura tecnica per il risanamento dei fabbricati esistenti ed alcuni progetti tipo di case rurali.

Alla esposizione parteciperà con una propria serie di pannelli anche la Camera di Commercio di Verona che esporrà alcuni particolari aspetti del problema dell'edilizia rurale con riferimento alla zona dei Lessini.

Al Convegno di Rovereto ne seguiranno altri, indetti dagli Enti Veronesi, per lo studio dei problemi della casa rurale nelle zone di pianura.

Gli Enti promotori dell'iniziativa si rendono pienamente conto della vastità e complessità, veramente sconcertante, del problema, delle innumerevoli difficoltà che si frappongono ad una sua rapida e totale soluzione, ma proprio per questo hanno ritenuto che un apposito Convegno e le iniziative che a questo potranno seguire possa meglio di ogni altra iniziativa aprire un dialogo capace di porre l'argomento in primo piano all'attenzione degli organi interessati e della pubblica opinione, apportando alla soluzione del problema contributi di esperienze, di nuove idee e di valide iniziative.

In pieno sviluppo la ripresa calabrese

Per iniziativa dell'Ispettorato di Reggio Calabria sono state costituite nell'ambito della provincia, n. 3 aziende speciali consorziali, ai sensi degli artt. 4 e 9 della Legge 25.7.1952 n. 991, secondo le norme di cui alla direzione n. 14032, Div. III del 13 marzo 1953.

Le aziende sono: 1. *Azienda speciale consorziale, gruppo Aspromonte:* Sede Gambarie.

Per tale azienda è stato emesso il prescritto decreto prefettizio, in data 10.4.957 n. 17535/3, comprende n. 11 Comuni e cioè:

1) S. Eufemia d'Aspr.; 2) Cosoleto; 3) Delianova; 4) Scilla; 5) S. Stefano Aspr.; 6) Cardeto; 7) Condofuri; 8) Roghudi; 9) Roccaforte del G.; 10) S. Lorenzo; 11) Reggio Cal.

La superficie territoriale di tali Comuni ammonta ad Ha. 66 mila 056.

La superficie agraria-forestale ad Ha. 58.587.

La superficie boscata (fustaie di faggio pino, abete, cedui vari), ad Ha. 14.952.

Il tutto, secondo i dati del catasto agrario del 1929.

2. *Azienda speciale consorziale gruppo Jonico*: Sede di Bova Marina.

Emesso decreto Prefettizio in data 13 giugno 1957.

E' costituita da n. 9 comuni del versante jonico della Provincia, e cioè: 1) Bova Sup.; 2) Bova M.; 3) Africo; 4) S. Luca; 5) Platì; 6) Ciminà; 7) Antonimina; 8) Canolo; 9) Mammola. La superficie territoriale è di Ha. 43 mila 168; La superficie agraria-forestale Ha. 40.346.

La superficie boscata (fustaie di pino, faggio, abete, cedui vari) è di Ha. 15.185.

3. *Azienda speciale consorziale, gruppo tirrenico*: Sede Cittanova.

E' in corso di costituzione. Si prevede che l'emissione del Decreto Prefettizio possa avvenire entro il settembre 1957.

E' costituita da n 10 Comuni del versante tirrenico della Provincia, e cioè dal:

1) S. Cristina d'Aspr.; 2) Scido; 3) Oppido Mam.; 4) Varapodio; 5) Molochio; 6) Cittanova; 7) S. Giorgio M.; 8) Giffone; 9) Galatro; 10) Cinquefrondi.

La superficie territoriale è di Ha. 36.063; La superficie agraria è di Ha. 34.446; La superficie boscata (fustaie di faggio, pino, abete, cedui vari) è di Ha. 13.424.

Per le prime due aziende già costituite è in corso la nomina dei membri costituenti la Commissione Amministratrici che dovranno adempiere a tutti gli obblighi di competenza (compilazione e approvazione del Regolamento, assunzione del personale tecnico e di custodia, compilazione del preventivo di spesa, richiesta del contributo al M.A.F.).

Tutti i Comuni sopra indicati sono dichiarati montani ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 952 n. 991 che, nella Provincia di Reggio Cal. ha trovato piena e completa attuazione, non solo in rapporto alla concessione di mutui e contributi di cui agli artt. 2 e 3, ma anche per quanto riguarda le disposizioni previste dagli altri articoli.

Infatti è stato delimitato, da tempo, il perimetro del Comprensorio di Bonifica Montana del versante jonico dell'Aspromonte, per il quale è in corso lo studio del piano generale di Bonifica; è stato costituito il Consorzio di Bonifica Montana dello Aspromonte — interessante oltre i 2/3 del perimetro suddetto — che, con i finanziamenti disposti dalla Legge Speciale sulla Calabria (26-11-955 n. 1177), ha già iniziato la progettazione dei lavori a totale carico dello Stato concernenti gli interventi più urgenti, sia dal punto di vista tecnico che sociale; sono state create n. 3 Aziende Speciali Consorziali, sopra menzionate, che avranno non solo il compito della gestione tecnico-economica dei beni silvo pastorali dei Comuni Consorziati, ma soprattutto il compito di propaganda e assistenza tecnica nel campo agrario, zootecnico e forestale.

Fra breve si prevede poter costituire a mente della Legge 10 giugno 1955 n. 987 artt. 12 e 13, mercé l'iniziativa e la collaborazione della U.N.C.E.M., almeno n. 3 Comunità Montane o Consigli di Valle, per le quali sono state già tenute 2 riunioni presso la Amministrazione Prov. di Reggio Cal. con l'intervento del Prefetto e del Segretario Generale dell'Unione, Dr. Luigi Pezza; tali Comunità comprenderanno, singolarmente, i Comuni montani del versante tirrenico, versante dello Stretto e versante ionico della Provincia, onde poter costituire dei Consigli omogenei, concomitanti territorialmente e socialmente, che possano realmente inquadrare e precisare i bisogni e le necessità non limitatamente ad un solo Comune, ma a tutta la zona nella quale gravitano gli interessi e le aspirazioni di interi nuclei sociali.

Da questi brevi cenni può desumersi come nella Provincia di Reggio Calabria siano stati bruciati i tempi e le tappe per la integrale e piena attuazione dei principi sanciti nella legge sulla Montagna; e ciò è dovuto al particolare interessamento e impegno dei funzionari Forestali che nulla hanno tralasciato pur di superare tutti gli ostacoli, principalmente di natura ambientale, che si frappongono ad ogni iniziativa innovatrice.

Sono stati, quindi, in definitiva creati gli Organi per la rinascita e la sistemazione e la valorizzazione economica e sociale dell'Aspromonte, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative: alla passione e all'impegno dei responsabili di tali organi è affidata la realizzazione dei compiti e dei programmi già ben puntualizzati e messi a fuoco sotto tutti gli aspetti dagli Uffici Tecnici dello Stato.

Il Montanaro d'Italia

è inviato gratuitamente a tutti gli Enti ed ai Comuni associati della Unione.

Vetrina

VINCOLO FORESTALE

La rivista di Diritto Agrario, Anno XXXVI, fasc. I, gennaio-marzo 1957, pubblica un'importante articolo del Dottor Cesare Cantelmo della Direzione Generale dell'Economia Montana e delle Foreste, sul vincolo forestale del 1877, e su quello idrogeologico, contemplato dal R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, integrato e modificato con R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 23.

La conoscenza di tale approfondito studio, per la sua chiarezza nelle norme interpretative della legge, è molto interessante per i comuni e le Camere di commercio, industria ed agricoltura, sia sotto l'aspetto giuridico che per la procedura da osservarsi per l'applicazione del vincolo o nelle richieste di esecuzione dal vincolo.

L'articolo è di indubbia utilità anche per i consorzi di bonifica, per quanto riguarda comprensori di bonifica costituiti in base alla legge 13 febbraio 1933, n. 215, e di bonifica montana previsti dalla legge 5 luglio 1952, n. 991, artt. 17 e 18.

SOVRACANONI IDROELETTRICI

DUE CONVEGNI DEI COMUNI DELLA VAL NERINA

Nella mattinata di sabato 3 agosto nel Palazzo Comunale di S. Anatolia di Narco (Perugia) si è tenuto, per iniziativa del Comm. Renato Cardini, Sindaco di S. Anatolia e Consigliere della UNCEM, una riunione di Sindaci dei Comuni rivieraschi degli impianti idroelettrici della Società Terni alimentati dall'acqua del Nera.

Alla riunione erano presenti il Dr. Luigi Pezza e il Geom. Carlo Parola in rappresentanza dell'UNCEM, il Dr. Cesarini in rappresentanza dell'Ispettore Regionale delle Foreste, il Dr. Lorenzini, Ispettore Distrettuale per le Foreste di Spoleto, il Sig. Quinto Stella, Sindaco di Vallo di Nera, il Sig. Francesco Michelangeli, Sindaco di Cerreto di Spoleto, il Geometra Lausi Sindaco di Arrone, il Sig. Costantino Urbani, Sindaco di Scheggino, il Dottor Ciaramelli dell'Amm.ne Pro.le di Perugia, il Dr. Renato Napoli, Segretario Capo del Comune di Terni.

In apertura di seduta, il Comm. Cardini, dopo che la Assemblea aveva chiamato il Dr. Pezza alla presidenza, ha illustrato ai convenuti lo scopo della riunione e cioè l'esame e la portata del provvedimento legislativo 4-12-1956 n. 1377, che sostituisce l'art. 53 del T. U sulle acque, e la procedura da seguire per la sollecita liquidazione del sovracanone idroelettrico spettante ai Comuni rivieraschi del Nera.

Il Dr. Pezza ha poi illustrato la legge e le modalità di svolgimento delle pratiche, auspicando la collaborazione fra i Comuni e le Amministrazioni Provinciali interessate al fine di addivenire ad una amichevole ripartizione percentuale del canone, onde permetterne la sollecita liquidazione.

Si è aperta quindi la discussione, al termine della quale gli Amministratori si sono impegnati ad eseguire un accertamento sia dei danni subiti in conseguenza degli impianti, sia delle condizioni economiche dei singoli Comuni, su cui dovrà basarsi il piano concordato di riparto.

In chiusura della riunione il Dr. Cesarini ha portato il saluto dell'Ispettore Regionale delle Foreste, augurando un sempre più proficuo lavoro per lo sviluppo della Val Nerina, ed ha successivamente illustrato ai convenuti le iniziative predisposte dall'Ispettorato e dalla Camera di Commercio di Perugia per l'incremento della produzione dei tartufi.

Nel pomeriggio, sempre a S. Anatolia, si è tenuta una seconda riunione, fra i rappresentanti dei Comuni della Provincia di Perugia compresi nel Bacino Imbrifero del Nera-Velino, classificato a norma della legge 27-XII-1953, n. 959.

Erano presenti a questa riunione il Comm. Cardini per S. Anatolia, Prof. Monterosso e il Sig. Radici per Spoleto, il Dr. Carosi e il Dr. Bartolomei per Norcia, il Geom. Ercole per Cascia, il Sig. Marini e il Sig. Loredani per Campello sul Clitunno, il Sig. Lorenzini e il Signor Natalini per Foligno, il Sig. Pieri per Sellano, il Sig. Carbonetti per Monteleone di Spoleto, il Sig. Urbani per Scheggino, il Sig. Stella e il Sig. Cucci per Valle di Nera e il Sig. Michelangeli per Cerreto di Spoleto.

Dopo il saluto agli intervenuti porto dal Sindaco Comm. Cardini, il Dr. Pezza ha svolto una particolareggiata relazione sulla applicazione della legge 959 e sugli scopi informatori che l'hanno ispirata. Ha poi illustrato la sentenza della Corte Costituzionale del 4 luglio u.s. ed ha auspicato che, fra i delegati presenti, venga raggiunto presto un accordo sui criteri di ripartizione del sovracanone già versato per il B.I.M. Nera-Velino al fine di permetterne l'immediato svincolo.

Il Comm. Cardini ha successivamente illustrato un piano di riparto da lui predisposto per la ripartizione del sovracanone e su questo si è lungamente discusso. I delegati dei vari Comuni si sono riservati poi di poter esaminare le proposte illustrate, ed il Sindaco di Cavocare nel più breve tempo scia si è impegnato a convocare nel più breve tempo possibile i delegati nominati dai vari Comuni per la costituzione degli organismi direttivi del Consorzio del B.I.M. per la Provincia di Perugia.

C. P.

La sentenza dell'Alta Corte

(segue dalla pag. 6)

Se, rispetto a questa legge, fosse consentito muovere un appunto, si potrebbe rilevare che non è stato seguito il sistema di dare, nel corso del procedimento, la possibilità agli interessati di fare udire le proprie ragioni. E', tuttavia, certo che la legge offre sufficienti garanzie a favore degli obbligati alla prestazione. Già il fatto che un altro Ministro, quello dell'Agricoltura, debba essere sentito, importa che il provvedimento del Ministro per i Lavori Pubblici non resti in una sfera di competenza riservata ed esclusiva, priva di contatti con altri organi tecnici dello Stato e di possibilità di approfondimenti ottenibili attraverso tali contatti. Ed il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici (il cui duplice voto, emesso nel caso attuale, non può — è utile ripeterlo — essere vagliato in questa sede) costituisce anche esso garanzia per gli interessati. Ma la garanzia maggiore sta nel congegno stesso della legge, che, pur nell'ambito di una ragionevole sfera di apprezzamento, impone all'attività amministrativa una traccia di ordine tecnico, dalla quale il Ministro non può discostarsi; per questi motivi la Corte Costituzionale *pronunciando con unica sentenza sui procedimenti elencati in epigrafe; respinte le eccezioni pregiudiziali proposte dal Comune di Pizzoli; dichiara non fondata la questione, proposta con le sopra indicate sei ordinanze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche del 3 novembre* 1956, *sulla legittimità costituzionale dell'articolo 1., commi 1° e 8°, della legge 27 dicembre* 1953, *n.* 959, *contenente modificazioni al testo unico 11 dicembre* 1933, *numero* 1775, *sulle acque e gli impianti elettrici, riguardanti l'economia montana, in riferimento con l'art.* 23 *della Costituzione».*

La comunicazione dell'Ing. Camaiti

(segue dalla pag. 4)

tani del 1953 e quelle proprie delle aziende speciali e dei consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni interessati.



La fiaccola di Vallombrosa a Borgosesia.

E poichè l'articolo 30 della legge per la montagna dà facoltà al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste di riconoscere l'idoneità ad assumere funzione di consorzi di prevenzione o di bonifica montana ad un qualunque consorzio amministrativo esistente, e non essendovi dubbio che i Consigli di Valle o Comunità montane abbiano fisionomia giuridica prettamente consortile, questi organismi possono anche assumere dirette funzioni consortili di bonifica montana o di prevenzione. In questa non rara evenienza, in seno effettiva fisionomia di superconsorzio o consorzio coordinatore di secondo grado, propulsore di ogni attività da esplicare a favore dell'economia della valle.

Chiariti dunque compiti e funzioni dei Consigli di Valle, io vorrei ora sottoporre alla particolare attenzione di questo Convegno, un problema che, nella attuale applicarsi dei provvedimenti sul decentramento amministrativo, ci interessa molto, molto da vicino. Intendo riferirmi ai prossimi lavori delle Commissioni Censuarie chiamate a delimitare i perimetri dei nostri Consigli di Valle ed alle Comunità Montane sarà opportuno istituire speciali sezioni conformi ai due rispettivi tipi di Consorzio. E, nel caso specifico, i Consigli di Valle assumeranno una sigli. E voglio fin d'ora dichiarare che il Corpo Forestale dello Stato, al centro ed alla periferia, è totalmente a disposizione delle Commissioni stesse per agevolarne il compito davvero difficile quando si tratterà di definire perimetri che considerino, al disopra di tutto le realtà economiche e le tradizioni delle nostre vallate, affinchè nascano organismi omogenei e quindi efficacemente operanti. Sarà appunto il criterio della omogeneità, che dovrà presiedere le delimitazioni e che già ci ha guidati quando si definirono i confini dei Comprensori di Bonifica Montana; Comprensori che, a parer mio, dovranno logicamente coincidere, per quanto più possibile, con i territori dei Consigli di Valle. E, come il Corpo Forestale, son certo che anche l'UNCEM darà alle Commissioni la più valida collaborazione.

Giunti a questo punto, mi accorgo che, anzichè nella veste di Presidente di un Consiglio di Valle, vi ho parlato in quella di Direttore Generale dell'Economia Montana e delle Foreste: ma credo e spero di avere ugualmente portato a voi il contributo della mia esperienza e della mia responsabilità. E credo e spero, soprattutto, di avere così servito il mio e tutti i Consigli di Valle, che considero strumenti preziosi per quel migliore avvenire delle popolazioni montanare che tutti auspichiamo.

Il Montanaro al mercato

NOTA ECONOMICA

Il fatto più saliente connesso al mercato dei prodotti agricoli, verificatesi nel periodo che ci separa dalla nostra ultima rassegna, è rappresentato dalla diminuzione di L. 100 il quintale, del prezzo di conferimento all'ammasso di Stato del frumento tenero del nuovo raccolto.

Dal relativo comunicato si desume che il proposito è del Governo era di operare una maggiore riduzione, ma che essa si è limitata alle sole 100 lire, in considerazione delle avversità climatiche sofferte dall'agricoltura nel mese di maggio.

In contrapposto il prezzo del grano duro, che meno interessa le zone montane, è stato aumentato di 500 lire il quintale e ciò in relazione al suo effettivo mercato, com'è noto caratterizzato da una congiuntura favorevole, ed anche alla reale situazione del fabbisogno interno, che mentre per il frumento tenero è coperto dalle disponibilità, per quello duro necessita ricorrere a gravose importazioni dall'estero

L'andamento del mercato libero del nuovo raccolto, non ha comunque registrato, contrariamente alle previsioni, nessuna variazione in ribasso. Le contrattazioni sono piuttosto attive e vengono definite, all'incirca, sugli stessi livelli dell'anno scorso alla stessa epoca. I prezzi prevalenti, alla fine del mese di luglio erano i seguenti, in lire per quintale:

Alessandria: tenero buono 7.000/7.100
Brescia: tenero mercantile 6.600/6.800
Viterbo: tenero buono 7.100/7.200
Matera: duro fino 8.300/8.500
Catanzaro: tenero buono 6.900./7.000
Palermo: duro mercantile 8.400/8.600
Cagliari: duro mercantile 8.000/8.200

La sostenutezza del mercato del grano va soprattutto imputata alle peggiorate previsioni sull'entità del raccolto che, secondo gli ambienti più informati, la farebbero scendere al disotto dell'anno scorso, che fu di 87 milioni di quintali.

Nel comparto dei cereali minori e dei sottoprodotti della macinazione, il mercato è stato caratterizzato da scambi limitati, avvenuti su basi indebolite, specie in Emilia e in Toscana.

Per le patate, il cui andamento stagionale non ha, in definitiva, arrecato danni alle colture, non si sono registrate particolarità di rilievo. I mercati sono sufficientemente riforniti e, alla produzione, si realizzano i seguenti prezzi:

Tonda Napoli da 16 a 20 L. il kg.

Comuni Bologna da 22 a 26 L. il kg.

Circa i legumi, è stata segnalata scarsa attività, quasi ovunque. A Catania le fave secche sono state quotate intorno a L. 5.000 il quintale; a Firenze, i fagioli comuni 7.500/8.000 lire il quintale; le lenticchie giganti sulle 15.000 lire e più il quintale.

Ancora contrastanti, sulle diverse piazze, le situazioni dei mercati vinicoli, che hanno mantenuto le consuete caratteristiche di calma delle contrattazioni e di prezzi cedenti. Il settore non riesce ancora a trovare uno stabile equilibrio e gli spunti di risveglio che di quando in quando affiorano nelle varie regioni con difficoltà riescono a consolidarsi data l'instabilità della richiesta e l'impossibilità di una maggiore resistenza da parte dei produttori, che devono collocare ancora un notevole quantitativo di prodotto. In genere, soltanto le produzioni di pregio, come quelle della Valtellina e del Trentino e Alto Adige, riescono a spuntare favorevoli quotazioni.

Con il progressivo avanzare della stagione, l'affluenza di frutta e di ortaggi sui mercati ortofrutticoli, si è fatta sempre più abbondante. Esaurite ormai le mele, i prodotti maggiormente assorbiti dal consumo in questo periodo sono le pesche, le susine e le pere i cui prezzi si mantengono ancora sostenuti, data la forte richiesta. Le mandorle e le nocciole, dopo una leggera ripresa manifestata nella prima decade del mese di luglio, sono apparse nuovamente calme, con prezzi in ripiego. Per tutte le voci degli ortaggi le quotazioni hanno subito flessioni risultate particolarmente accentuate per i pomodori, che sono entrati nel pieno della produzione.

Nel comparto dei prodotti di origine animale, l'andamento dei prezzi si può riassumere come segue:

Per i bovini da macello, malgrado gli scambi siano più limitati, le quotazioni sono rimaste ferme sui livelli raggiunti nel mese di giugno. Per i vitelli, tuttavia, si sono registrate alcune leggere flessioni stante lo abbondante offerta cui non si è contrapposta analoga domanda. Il consumo di carne bovina si mantiene ancora sostenuto, nonostante gli elevati prezzi alla minuta vendita, ma è dubbio se permanendo tali prezzi potrà sviluppare quella ulteriore espansione, che è auspicabile ai fini di un concreto miglioramento alimentare della popolazione.

Nel mercato dei suini, le contrazioni sono state calme, con leggere diminuzioni dei prezzi, sia per i capi grassi e sia per quelli d'allevamento. E' questo, d'altra parte, il periodo di maggiore depressione annuale, sia per il caldo che riduce al minimo le macellazioni, sia per la limitata richiesta di capi da allevo. Nei confronti dell'industria trasformatrice, il non facile collocamento dei salumi, non conduce ad uno sviluppo del volume della lavorazione e quindi degli acquisti.

Nel settore lattiero-caseario, si sono confermati e leggermente sviluppati quei sintomi di risveglio già accennati in questa rassegna. I prezzi del burro hanno infatti registrato diffusi aumenti, sia per il tipo di centrifuga, che di affioramento, aumenti che si sono però arrestati durante la seconda quindicina di luglio. In ogni modo le attuali quotazioni sono all'incirca uguali a quelle praticate l'anno scorso a questa epoca. Sempre sostenuto il mercato del parmigiano. Resistenti i prezzi degli altri formaggi duri e semiduri: più deboli quelli dei tipi molli.

Un po' meno favorevole il mercato lanario: le sopravissane sucide si vendono con difficoltà sulle 750 lire il chilo; a 1.000-1.100 le gentili di uglia saltate; ciò in relazione all'andamento sui mercati internazionali. Anche il mercato del pecorino si presenta più calmo e l'interesse del compratore, anche estero, è meno accentuato di qualche tempo fa. Stazionari, o quasi, i prezzi degli ovini da carne.

Ecco alcune quotazioni orientative in lire per chilogrammo:

Siena: buoi qualità 330/350
vacche 1. qualità 280/300
vitelli da latte 1. qualità 500/520
Cremona: suini grassi 320/325
Perugia: agnelli da latte 380/410
Foggia: capretti 350/390
Firenze: pecorino toscano secco 830/840
Avellino: pecorino 1956 per esportazione 680/700

Per il legname da opera, il mercato ha presentato alcuni contrasti di tendenza. Nel Piemonte si è avuta una apprezzabile ripresa nelle richieste delle essenze resinose, che pur non avendo avuto riflessi positivi sui prezzi, ne ha tuttavia consolidato le posizioni. Nel Bellunese, le contrattazioni hanno invece segnato una pausa ed i prezzi hanno accusato lievi flessioni, specie per il tavolame di abete, che ha quotato come segue, in lire per metro cubo:

1. assortimento	47/50.000
2. assortimento	41/46.000
2. assort. andante	35/39.000
3. assortimento	28/34.000
Tronchi	21/27.000

A Firenze la situazione è rimasta in genere stazionaria; solo la richiesta di resinose è stata più vivace della scorsa quindicina.

Nel campo dei mezzi tecnici di produzione non si è avvertito nessun mutamento sostanziale dei prezzi, ad eccezione dei concimi fosfatici, i quali hanno subito un moderato aumento (poco più del 3 %) giustificato dalla maggiore sostenutezza delle quotazioni delle fosfariti sul mercato internazionale. Come è noto, i concimi minerali, i carburanti, alcuni antiparassitari, di più largo uso sono sottoposti a rigida disciplina di mercato, per cui i relativi prezzi non possono subire variazioni ad iniziativa dei venditori.

Circa il foraggio ,il mercato è stato più attivo, e i prezzi si sono aggirati intorno alle 2.000/2.200 lire il quintale. La produzione si presenta finora buona e tale da assicurare il normale approvvigionamento aziendale.

Il discorso del Ministro Colombo

(Continuaz. della 1ª pag.)

e si dice anche: Comunità Montana, — risolvono i problemi di questi piani territoriali, che sono elementi essenziali per una politica di sviluppo. Ho sentito ricordare il Piano Vanoni; ma il Piano Vanoni, al di là delle linee generali della sua realizzazione, se non si articola poi in piani regionali e in piani territoriali, capaci di indirizzare lo sviluppo delle singole zone nell'ambito dello sviluppo economico nazionale, non troverà mai una applicazione che sia aderente alle varie situazioni del nostro Paese.

Sottolineo in modo particolare questo aspetto dei Consigli di Valle come strumento attraverso il quale si può coordinare l'assetto urbanistico con lo sviluppo economico. E a proposito dello sviluppo economico, penso che essi siano quanto mai interessanti ed utili, al di là degli stessi consorzi di bonifica montana, per l'attuazione della fase successiva alla trasformazione fondiaria, cioè quella della industrializzazione del settore agricolo.

E' soltanto nell'ambito di queste unità, rappresentate dalle Zone da cui promanano i Consigli di Valle, che la stessa industrializzazione dell'agricoltura cioè la trasformazione dei prodotti agricoli, può trovare le sue dimensioni economiche.

Ed infine, credo che anche sotto il profilo dello sviluppo turistico, i Consigli di Valle possano realizzare quelle opere comuni che consentano lo sviluppo turistico di tutta quanta la zona. Questi organismi devono essere costituiti in tutto il nostro paese, soprattutto perchè possono diventare organi propulsori di quello sviluppo economico e sociale che è determinante per risolvere i problemi delle aree più povere del nostro Paese. E l'esperienza che noi faremo qui, come è stato rilevato, certamente darà dei risultati anche nei riguardi di una riforma amministrativa che meglio si adegui ed aderisca alle esigenze delle varie zone, che non voglia cioè servirsi di un metro comune per situazioni tanto diverse.

E pertanto, dobbiamo potenziare e sviluppare questi organismi; a mano a mano che saranno approvate le leggi e disposizioni che realizzino programmi di indirizzo economico, o riformino determinati organismi, si deve cercare sempre di coordinare con esse le funzioni e i compiti dei Consigli di Valle; cosicchè, come nella recente legge per le aree depresse del Centro-Nord si sono attribuite ai Consigli di Valle alcune funzioni, così successivamente, altre funzioni dovranno loro essere assegnate con il futuro sviluppo della legislazione.

UNA NUOVA GRANDE DIGA SORGERA' SUL VAJONT

Nella sua ultima riunione, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, alla presenza del Ministro Togni, che ha precisato i punti essenziali di una omogenea e attiva politica in questo settore della vita nazionale, ha esaminato e approvato, tra l'altro, il progetto esecutivo della diga che sbarrerà il torrente Vajont affluente del Piave per formare un serbatoio della capacità di 150 milioni di mc. d'acqua. Con questo serbatoio si completa l'utilizzazione del Piave tra Pieve di Cadore e Soverzene, utilizzazione che comprende oltre a quello del Vajont altri tre serbatoi già costruiti. Nella centrale di Soverzene in funzione da sette anni sono oggi installati 220 mila kw. e può produrre circa 800 milioni di kwh all'anno. Si tratta di una delle più importanti e moderne che possegga il nostro Paese. La diga del Vajont ha una particolarità importantissima, di essere cioè la più alta e ardita del mondo intero. Infatti, essa raggiungerà l'altezza di ben 226 metri nei confronti di quella Hoover negli Stati Uniti alta m. 221 e 43 e quella di Mauvoisin in Svizzera alta metri 236,68. I lavori preparatori sono stati già iniziati e sarà completata in tre anni. La spesa preventivata è di 12 miliardi di lire e darà lavoro ad alcune migliaia di lavoratori. Progettista dell'opera è lo ing. Carlo Semenza, al quale il Consiglio Superiore ha manifestato il suo compiacimento per l'ardita concezione che costituirà motivo di un giusto orgoglio per la tecnica italiana.

DIRETTORE
MARIANO PINTUS

REDATTORE CAPO RESPONSABILE
ARRIGO PECCHIOLI

Aut. Trib. Roma 5153 del 12-1-54

Tip. Italstampa, largo Nazareno, 24 Roma - Tel. 684.766